

COMUNE DI PORTO TORRES

TITOLO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI E DISPOSIZIONI PROGRAMMATORIE

ART. 01

AUTONOMIA E BUON ANDAMENTO DEL COMUNE

01. (AUTONOMIA E BUON ANDAMENTO DEL COMUNE) - IL COMUNE DI PORTO TORRES DISPONE DI UNA PROPRIA AUTONOMIA STATUTARIA E ORGANIZZATIVA. E' ALTRESI' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA ED IMPOSITIVA NELL'AMBITO DEI PRINCIPI E DEI LIMITI STABILITI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE RAPPRESENTA, CURA E TUTELA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE L'UGUAGLIANZA, LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE ALTRESI' L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI E ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

03. IL COMUNE RICONOSCE CHE I PRINCIPI DI LEGALITA', IMPARZIALITA' EFFICIENZA E TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE SONO CONDIZIONE ESSENZIALE PER LO SVILUPPO DELLA VITA DEMOCRATICA E SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DI LIBERTA' E UGUAGLIANZA DI TUTTI CITTADINI.

ART. 02

LA COMUNITA'

01. LA COMUNITA' - LA COMUNITA' DI PORTO TORRES E' L'INSIEME DEGLI UOMINI E DELLE DONNE CHE PER NASCITA, PER TRADIZIONE FAMILIARE O PER LORO LIBERA SCELTA RITENGONO DI FARNE PARTE PER I LEGAMI DI NATURA CULTURALE, ECONOMICA E SOCIALE CHE HANNO CON IL LORO TERRITORIO E CON GLI ALTRI COMPONENTI DELLA COMUNITA'.

02. LA COMUNITA' DI PORTO TORRES E' PARTE DEL POPOLO SARDO.

03. LA COMUNITA' DI PORTO TORRES PRESENTE SUL SUO TERRITORIO SIN DALL'EPOCA ROMANA, EREDE DELLE TRADIZIONI STORICHE PLURISECOLARI DEI SUOI ABITANTI E' FONDATA SULLA SOLIDARIETA', VIVE DEL LAVORO DEI SUOI COMPONENTI E SI ISPIRA AI PRINCIPI UNIVERSALI DI TOLLERANZA, UGUAGLIANZA E FRATERNITA'.

ART. 03

AUTONOMIA E SVILUPPO SOCIALE

01. AUTONOMIA E SVILUPPO SOCIALE - IL COMUNE HA POTESTA' DI GOVERNO SU TUTTI GLI INTERESSI DI RILIEVO LOCALE.

02. IL COMUNE, NEI LIMITI DI CUI AL PRIMO COMMA, E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE. ESERCITA ALTRESI' LE FUNZIONI CHE GLI SONO ATTRIBUITE E DELEGATE DALLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE.

03. IL COMUNE ESERCITA LA PROPRIA AUTONOMIA PER SUSCITARE, INDIRIZZARE E GUIDARE LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DELLA PROPRIA COMUNITA' VERSO OBIETTIVI DI EQUITA' COLLETTIVA.

04. IL COMUNE OPERA PER REALIZZARE INTESE DI PROGRAMMA CON ALTRI ENTI PUBBLICI CHE ABBIANO AFFINITA' ECONOMICHE E SOCIALI AL FINE DI DETERMINARE PROGETTUALITA' PROGRAMMATICA COMUNE PER LA VALORIZZAZIONE E L'UTILIZZO, TRAMITE PROGETTI DI AREA, DELLE RISORSE DEL TERRITORIO DELLA SARDEGNA NORD-OCCIDENTALE.

05. IL COMUNE, IN RIFERIMENTO AL FUTURO MERCATO UNICO EUROPEO, OPERA AFFINCHÉ IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA ATTUI

COMPLETAMENTE LO STATUTO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA APPROVATO CON LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948 , N. 03 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL' ARTT. 12 DEL TITOLO 03 PER L'ISTITUZIONE DEL PUNTO FRANCO, DI CUI PORTO TORRES INTENDE DOTARSI INTRAVEDENDO NEL PUNTO FRANCO TERRITORIALE UNO DEGLI STRUMENTI DI RILANCIO DELL'ECONOMIA DEL PROPRIO TERRITORIO.

06. IN PARTICOLARE IL COMUNE:

A) OPERA PER REALIZZARE LE CONDIZIONI ATTE A RENDERE EFFETTIVI IL DIRITTO AL LAVORO, ALLA CASA, ALLO STUDIO, ALLA CULTURA, ALLA PARITA' GIURIDICA E SOCIALE DELLA DONNA;

B) GARANTISCE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE PER ASSICURARE ALLE GENERAZIONI ATTUALI E FUTURE CONDIZIONI DI VITA CHE NE FAVORISCANO LO SVILUPPO CIVILE E NE SALVAGUARDINO LA SALUTE; SUBORDINA A QUESTA NECESSITA' GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI INSEDIAMENTI UMANI, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E ALLE OPERE PUBBLICHE; DIFENDE LE COSTE E IL SUOLO, PROMUOVE L'ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI, REGOLA LE ACQUE, PREVIENE GLI INCENDI, PREVIENE ED ELIMINA LE CAUSE DI INQUINAMENTO, TUTELA IL PAESAGGIO ED IL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO, CON PARTICOLARE INTERESSE ALL'ISOLA DELL'ASINARA E ALL'ISOLA PIANA.

C) ASSICURA LA TUTELA SANITARIA, ANCHE CON LA REALIZZAZIONE DI UN PRESIDIO SANITARIO, L'ASSISTENZA SOCIALE E LA SICUREZZA SOCIALE; OPERA PERCHE' SIANO GARANTITI A TUTTI I CITTADINI I SERVIZI SOCIALI, ANCHE VALORIZZANDO IL VOLONTARIATO; PROMUOVE LA FORMAZIONE PROFESSIONALE; PROMUOVE LE ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, TURISTICHE E RICREATIVE, SOPRATTUTTO IN RAPPORTO ALLE ESIGENZE DEI NUCLEI FAMILIARI E DELLA GIOVENTU';

D) PROMUOVE LA REALIZZAZIONE DI UN EFFICIENTE SISTEMA DI TRASPORTI E DI COMUNICAZIONI ALL'INTERNO DELL'ISOLA E TRA QUESTA E IL CONTINENTE, IN MODO TALE CHE LA CONDIZIONE DI INSULARITA' NON COSTITUISCA UN OSTACOLO ALLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE DELLA PROPRIA COMUNITA' E DELL'INTERA REGIONE;

E) TUTELA LA LINGUA, LA CULTURA E LE TRADIZIONI DELLA SARDEGNA E DELLA PROPRIA COMUNITA' IN PARTICOLARE, NE PROMUOVE LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE; CONTRIBUISCE ALLO SVILUPPO DELLA CULTURA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, ANCHE UNIVERSITARIA; E' SEDE DEL TEATRO ETNICO.

F) IL COMUNE, PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UN REALE SVILUPPO INTEGRATO, OPERA PER OTTENERE DALLE ISTITUZIONI COMPETENTI LA RETTIFICA DEI CONFINI COMUNALI, COME DA ALLEGATA PLANIMETRIA.

ART. 04

LA PROGRAMMAZIONE

01. LA PROGRAMMAZIONE - TUTTE LE STRUTTURE E GLI ORGANI DEL COMUNE ADOTTANO LA PROGRAMMAZIONE COME METODO PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI.

02. ANNUALMENTE CIASCUN ASSESSORATO TRASMETTE ALLA GIUNTA COMUNALE UNA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA E SULLE AZIONI PROGRAMMATE

PER L'ANNO SUCCESSIVO IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE ANCHE CON UN'AZIONE PLURIENNALE.

03. LA GIUNTA, SULLA BASE DI TALI RELAZIONI, PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, CHE LO ADOTTA, LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA DEL COMUNE. QUESTO DOCUMENTO CONTIENE LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'AMMINISTRAZIONE E L'INDICAZIONE DEGLI

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE ANCHE IN UNA PROSPETTIVA PLURIENNALE.

04. IL COMUNE DETERMINA FORME STABILI DI CONSULTAZIONE SUI PROPRI INDIRIZZI PROGRAMMATICI CON LA REGIONE E CON LE ALTRE AUTONOMIE LOCALI.

ART. 05

ELEMENTI DISTINTIVI: TERRITORIO, GONFALONE, STEMMA

01. ELEMENTI DISTINTIVI: TERRITORIO, GONFALONE, STEMMA - IL TERRITORIO DEL COMUNE SUL QUALE HA SEDE LA COMUNITA' DI PORTO TORRES HA UNA ESTENSIONE DI KMQ. 122,62 COMPRESSE L'ISOLA DELL'ASINARA E L'ISOLA PIANA.

02. LA SEDE COMUNALE E' UBICATA NEL PALAZZO CIVICO, SITO IN PORTO TORRES, PIAZZA UMBERTO 01 .

03. IL COMUNE HA UN PROPRIO STEMMA ED UN PROPRIO GONFALONE, ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL CUI USO E LA CUI RIPRODUZIONE SONO CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE. IL COLORE TRADIZIONALE DEL COMUNE E' L'AZZURRO.

04. IL GONFALONE VIENE ESPOSTO CONTEMPORANEAMENTE ALLA BANDIERA NAZIONALE ED ALLA BANDIERA DELLA REGIONE SARDA.

TITOLO 02

ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 06

LO STATUTO

01. LO STATUTO - IL COMUNE, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI E DEI LIMITI STABILITI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA, DETERMINA IL PROPRIO ORDINAMENTO CON L'ADOZIONE DEL PRESENTE STATUTO. AD ESSO DEBONO CONFORMARSI I REGOLAMENTI E L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. L'INIZIATIVA PER LA REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE APPARTIENE A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE ED ALLA GIUNTA.

03. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' PER L'INFORMAZIONE DEI CITTADINI SULLE PROPOSTE DI REVISIONE DELLO STATUTO E SUL RELATIVO PROCEDIMENTO DI ESAME.

04. IL PROCEDIMENTO PER LA REVISIONE DELLO STATUTO DEVE DI NORMA INCLUDERE IDONEE FORME DI PREVENTIVA CONSULTAZIONE POPOLARE.

05. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RIPROPOSTA PRIMA CHE SIA TRASCORSO UN ANNO.

ART. 07

I REGOLAMENTI COMUNALI

01. I REGOLAMENTI COMUNALI - IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA E MODIFICA,

CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI

ASSEGNATI, DISTINTI REGOLAMENTI PER:

A) L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E PER I SUOI RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI DEL COMUNE;

B) L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI NON ELETTIVI E DEGLI UFFICI COMUNALI;

C) L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE;

02. I REGOLAMENTI COMUNALI:

A) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;

B) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVI I CASI DI DEROGA ESPRESSA, MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE;

C) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DAL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' FRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI.

ART. 08 LA PUBBLICITA'

01. PUBBLICITA' - LO STATUTO, I REGOLAMENTI, LE ORDINANZE, NONCHE' LE DIRETTIVE, I PROGRAMMI, LE ISTRUZIONI, LE CIRCOLARI ED OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO CHE DISPONE IN GENERALE SULL'ORGANIZZAZIONE, SULLE FUNZIONI, SUGLI OBIETTIVI, SUI PROCEDIMENTI DELL'ENTE, OVVERO CHE DETERMINA L'INTERPRETAZIONE DI NORME GIURIDICHE O DETTA DISPOSIZIONI PER LA LORO APPLICAZIONE, OLTRE CHE ESSERE SOTTOPOSTI ALLE FORME DI PUBBLICITA' ESPRESSAMENTE PREVISTE DALLE LEGGI, DALLO STATUTO O DAL REGOLAMENTO COMUNALE, DEBBONO ESSERE ALTRESI' RESI PUBBLICI MEDIANTE LA LORO PUBBLICAZIONE SUL NOTIZIARIO UFFICIALE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI, COSI' DA FAVORIRE LA PIU' AMPIA ED AGEVOLE CONOSCENZA DEI CITTADINI E DI CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE.

02. SONO ALTRESI' RESI TEMPESTIVAMENTE PUBBLICI I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI:

A) L'INDIZIONE DELLE GARE A TRATTATIVA PRIVATA;

B) LA STIPULA DI PROTOCOLLI D'INTESA CON LE IMPRESE CHE OPERANO NEL SETTORE DEGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE;

C) IL CONFERIMENTO A LIBERI PROFESSIONISTI DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, COLLAUDO DELLE OPERE PUBBLICHE;

D) L'AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO;

E) IL CONFERIMENTO D'INCARICHI PROFESSIONALI DI CONSULENZA.

03. GLI ATTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DOVRANNO ESSERE ACCESSIBILI E CONSULTABILI DA PARTE DI CHIUNQUE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

TITOLO 03

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 09

GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

01. ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE - SONO ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE DI PORTO TORRES IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA E IL SINDACO.

SEZIONE 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10

RUOLO E POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. RUOLO E POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE - IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE E NE ESPRIME

L'AUTOGOVERNO, GARANTENDO LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALLA REALIZZAZIONE DELLA POLITICA COMUNALE. AD ESSO SPETTA IL POTERE DI DETERMINARE L'INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO DEL COMUNE E DI CONTROLLARNE L'ATTUAZIONE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LA POTESTA' STATUTARIA E REGOLAMENTARE ED ADEMPIE ALLE ALTRE FUNZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE

STATUTO E DALLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE. NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE IL CONSIGLIO COMUNALE CONOSCE TUTTI GLI ATTI E LE INIZIATIVE DEGLI ALTRI ORGANI COMUNALI E PUO' PRONUNCIARSI SU DI ESSI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA IN PARTICOLARE IL CONTROLLO TECNICO-POLITICO SULL'ATTIVITA' ESECUTIVA DELLA GIUNTA.

04. SALVO I CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE, NON POSSONO ESSERE ESERCITATE DALLA GIUNTA, NE' IN VIA D'URGENZA NE' PER DELEGA, LE POTESTA' E LE FUNZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 11

AUTONOMIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. AUTONOMIA DEL CONSIGLIO COMUNALE - IL CONSIGLIO COMUNALE HA PIENA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 12

REGOLAMENTO INTERNO

01. REGOLAMENTO INTERNO - LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNA ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO CONTENUTE

IN UN REGOLAMENTO, ADOTTATO A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE.

ART. 13

PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE - LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE

ANZIANO ED E' DEDICATA ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

02. ESSA DEVE ESSERE CONVOCATA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA VOTAZIONE RELATIVA ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI AVVIENE A VOTO PALESE E AD ESSA HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

04. L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AVVIENE SOLO

DOPO CHE SI E' PROCEDUTO ALL'EVENTUALE SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI.

ART. 14

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO E PRESIEDUTO DAL SINDACO, CHE FORMULA IL RELATIVO ORDINE DEL GIORNO, SENTITA LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO.
02. L'ORDINE DEL GIORNO E' PUBBLICATO SECONDO LE MODALITA' DEL REGOLAMENTO ED E' NOTIFICATO AD OGNI CONSIGLIERE DI REGOLA ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

ART. 15

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. SEDUTE ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL CONSIGLIO COMUNALE - IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SEDUTA ORDINARIA NEI MESI DI GIUGNO E DI OTTOBRE.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE CONVOCATO IN SEDUTA STRAORDINARIA OGNIQUALVOLTA, PER OGGETTI DETERMINATI NE FACCIANO RICHIESTA MOTIVATA:
 - A) IL SINDACO;
 - B) LA GIUNTA COMUNALE;
 - C) ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI IN CARICA.
03. QUALORA LA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE SIA STATA EFFETTUATA DAI SOGGETTI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) E C) , LA SEDUTA DEVE AVERE LUOGO ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA IN CUI LA RICHIESTA E' PERVENUTA AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA.
04. OVE I TERMINI STABILITI AL COMMA PRECEDENTE VENGANO DISATTESI, IL CONSIGLIO COMUNALE, TRASCORSI 05 GIORNI DALLA SCADENZA DEI TERMINI SUDDETTI, PUO' ESSERE CONVOCATO CON IL CONSUETO PREAVVISO E CON GLI STESSI OGGETTI ALL'ORDINE DEL GIORNO ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 15 GIORNI DA UNO DEI CONSIGLIERI CHE HANNO FORMULATO LA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE STRAORDINARIA.
05. IL CONSIGLIO COMUNALE E' PRESIEDUTO DAL SINDACO. FATTI SALVI I CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE, IN VIA ORDINARIA, NEI CASI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO IL CONSIGLIO E' PRESIEDUTO DAL VICE SINDACO E, OVE ANCHE QUESTI SIA ASSENTE O IMPEDITO, DALL'ASSESSORE COMUNALE PIU' ANZIANO DI ETA'. OVE SIANO ASSENTI IL SINDACO E L'INTERA GIUNTA IL CONSIGLIO, OVE SIA STATO LEGITTIMAMENTE CONVOCATO E VALIDAMENTE COSTITUITO, E' PRESIEDUTO DAL CONSIGLIO ANZIANO O, OVE ANCHE QUESTI SIA ASSENTE O IMPEDITO, DAL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO FRA I PRESENTI.
06. IN CASI DI COMPROVATA URGENZA IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE CONVOCATO DAL SUO PRESIDENTE, ANCHE TELEGRAFICAMENTE, 34 ORE PRIMA DELLA SEDUTA, CON L'INDICAZIONE DELL'OGGETTO DI DISCUSSIONE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SUCCESSIVO SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.
07. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE ALTRESI' SU DECISIONE DEL COMITATO REGIONALE O DEI COMITATI CIRCOSCRIZIONALI DI CONTROLLO E

DEL PREFETTO, NEI CASI STABILITI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

08. I COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE CHE NON FANNO PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE HANNO DIRITTO E SONO TENUTI A PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO MA CON DIRITTO DI PAROLA, ALLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA E DELLE COMMISSIONI.

ART. 16

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. PUBBLICITA' DELLE SEDUTE - LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE, ECCETTUATI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 17

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE - IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E A MAGGIORANZA DEI PRESENTI, SALVO I CASI PER CUI E' PRESCRITTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, DA TENERSI IN ALTRO GIORNO, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA E' SUFFICIENTE LA PRESENZA DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. NEL CASO CHE IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE SI INTENDANO DISCUTERE PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO RELATIVO ALLA PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO ESSERE SOGGETTE A DELIBERAZIONE SE NON 24 ORE DOPO CHE NE E' STATO DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI.

04. IL REGOLAMENTO INTERNO CONTIENE NORME CIRCA LA VERIFICA DEL NUMERO LEGALE E IL CALCOLO DELLA MAGGIORANZA.

ART. 18

MODALITA' DEL VOTO

01. IL VOTO IN CONSIGLIO E NELLE COMMISSIONI E' DI REGOLA PALESE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE VOTA A SCRUTINIO SEGRETO. I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 19

LO STATUS DI CONSIGLIERE COMUNALE

01. LO STATUS DI CONSIGLIERE COMUNALE - L'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO, IL SISTEMA DI ELEZIONE, IL NUMERO E I CASI DI INELEGGIBILITA', DI INCOMPATIBILITA' E DI DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI, LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE E LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI SONO STABILITI CON LEGGE DELLA REPUBBLICA.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE LA RELATIVA DELIBERA.

03. I CONSIGLIERI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO.

04. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE

COMUNALE SONO STABILITI CON LEGGE.

ART. 20

PREROGATIVE E DIRITTI DEL CONSIGLIERI

01. PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI - OGNI CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA SU TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSILIO COMUNALE E PUO' PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI. IL REGOLAMENTO CONSILIARE PREVEDE TERMINI TASSATIVI ENTRO I QUALI LA GIUNTA ED IL SINDACO SONO TENUTI A RISPONDERE. I CONSIGLIERI HANNO ALTRESI' DIRITTO DI RICEVERE DAL SINDACO E DALLA GIUNTA NOTIZIE, INFORMAZIONI E DOCUMENTI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO.

02. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE HA DIRITTO DI CHIEDERE E DI OTTENERE, SECONDO LE PROCEDURE STABILITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI, DAI DIRIGENTI DEGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE, ENTI ED ISTITUZIONI DA ESSO DIPENDENTI, NOTIZIE, INFORMAZIONI E COPIA DI ATTI E DOCUMENTI UTILI PER L'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO, SENZA CHE NEI LORO CONFRONTI POSSA ESSERE OPPOSTO IL SEGRETO DI UFFICIO. I CONSIGLIERI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI ESPRESSAMENTE STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 21

DOVERI DEL CONSIGLIERI COMUNALI

01. DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI - I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DELLE QUALI FANNO PARTE.

ART. 22

DIMISSIONI DA CONSIGLIERE

01. DIMISSIONI DA CONSIGLIERE - LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEBONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO NEL QUALE IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE.

02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE ALL'ISCRIZIONE DELLE DIMISSIONI NELL'ORDINE DEL GIORNO CONSILIARE, L'INTERESSATO PUO' CHIEDERE L'INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMPETENTE COMITATO DI CONTROLLO.

03. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA COMUNICAZIONE DI CUI AL PRIMO COMMA O LA PRESA D'ATTO DI CUI AL PRECEDENTE SECONDO COMMA.

ART. 23

SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

01. SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI - IN CASO DI MORTE, DECADENZA, DIMISSIONI DI UN CONSIGLIERE COMUNALE, IL CONSIGLIO COMUNALE LO SOSTITUISCE CON CHI NE HA DIRITTO; LA SOSTITUZIONE HA EFFICACIA DAL MOMENTO IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE NE PRENDE ATTO NELLA SUA PRIMA RIUNIONE.

ART. 24

CONSIGLIERE ANZIANO

01. CONSIGLIERE ANZIANO - E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA OTTENUTO PIU' VOTI DI PREFERENZA SOMMATI AI VOTI DI LISTA NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E, A PARITA' DI VOTI, IL PIU' ANZIANO DI ETA'. GRUPPI CONSILIARI

ART. 25

GRUPPI CONSILIARI

01. GRUPPI CONSILIARI - I CONSIGLIERI SI ORGANIZZANO IN GRUPPI CONSILIARI, AI QUALI SONO FORNITI GLI STRUMENTI E I MEZZI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE LORO FUNZIONI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO.

02. ENTRO TRE GIORNI DALLA PRIMA SEDUTA DOPO LE ELEZIONI, I CONSIGLIERI SONO TENUTI A DEPOSITARE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE UNA DICHIARAZIONE, INDICANDO A QUALE GRUPPO CONSILIARE INTENDONO APPARTENERE. I CONSIGLIERI SUBENTRANTI NEL CORSO DELLA LEGISLATURA DEBONO PRESENTARE LA MEDESIMA DICHIARAZIONE ENTRO TRE GIORNI DALLA SEDUTA IN CUI E' AVVENUTA LA SOSTITUZIONE.

ART. 26

COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

01. COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI - PER LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI IL SINDACO, ENTRO CINQUE GIORNI DAL PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE, INDICE LA CONVOCAZIONE SIMULTANEA, MA SEPARATA, DEI CONSIGLIERI IN BASE ALLE ADESIONI MANIFESTATE.

02. CIASCUN GRUPPO, NELLA PRIMA RIUNIONE, PROCEDE ALLA NOMINA DEL SUO PRESIDENTE E, EVENTUALMENTE, DI UN VICE PRESIDENTE E DI UN SEGRETARIO.

ART. 27

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO

01. CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO - LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO E' CONVOCATA PER INIZIATIVA DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, OVVERO SU RICHIESTA DI UN PRESIDENTE DI GRUPPO.

02. LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO GARANTISCE IL RISPETTO DELLE NORME DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO INTERNO, TUTELA LE PREROGATIVE ED ASSICURA L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI CONSIGLIERI E LA FUNZIONE DELLE MINORANZE. CURA L'INSEDIAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI, MANTIENE I RAPPORTI CON QUESTE E CON I GRUPPI CONSILIARI ED ESERCITA LE ALTRE ATTRIBUZIONI PREVISTE DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

03. DI NORMA, LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO E' CONVOCATA DAL SINDACO PRIMA DI FISSARE LA DATA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PER DEFINIRE LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER SUGGERIRE I TEMPI E LE MODALITA' DELLA DISCUSSIONE. LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 28

COMMISSIONI CONSILIARI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI - IL CONSIGLIO COMUNALE SI ARTICOLA IN COMMISSIONI PERMANENTI, COMPETENTI PER GRUPPI DI MATERIE AFFINI.

02. IL REGOLAMENTO INTERNO NE STABILISCE IL NUMERO, LA COMPETENZA ED IL FUNZIONAMENTO, GARANTENDO LA PARTECIPAZIONE E LA PRESENZA DI TUTTI I GRUPPI CONSILIARI MEDIANTE L'ADOZIONE DEL VOTO PLURIMO.

03. TUTTI CONSIGLIERI POSSONO PARTECIPARE CON DIRITTO DI PAROLA, DI PROPOSTA E DI EMENDAMENTO AL LAVORO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI.

04. LE COMMISSIONI ESAMINANO PREVENTIVAMENTE I PROGETTI DI STATUTO E DI REGOLAMENTO E TUTTI GLI ALTRI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEGLI UFFICI COMPETENTI.

05. NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI RISPETTIVA COMPETENZA LE COMMISSIONI VIGILANO, RIFERENDONE PERIODICAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE, SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI COMUNALI, SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DEI PIANI COMUNALI, NONCHE' DEI PROGRAMMI DEGLI ENTI, DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI DIPENDENTI. ESPRIMONO IL LORO PARERE SUGLI EVENTUALI CONFLITTI FRA GLI ORGANI DEL COMUNE IN ORDINE ALLA COMPETENZA AD ADOTTARE SPECIFICI PROVVEDIMENTI.

06. PER L'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI E, IN PARTICOLARE, PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEGLI ORGANI ESECUTIVI DEL COMUNE ALLE COMMISSIONI DEVE ESSERE ASSICURATA L'ADEGUATA ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA DA PARTE DEGLI UFFICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO CONSILIARE.

07. IL SINDACO E GLI ALTRI COMPONENTI DELLA GIUNTA HANNO IL DIRITTO E, SE RICHIESTI, L'OBBLIGO DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI SENZA DIRITTO DI VOTO.

08. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE ANCHE COMMISSIONI TEMPORANEE PER LO STUDIO DI PROBLEMI SPECIALI O PARTICOLARI.

ART. 29

POTERI DELLE COMMISSIONI

01. POTERI DELLE COMMISSIONI - NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI LORO COMPETENZA, LE COMMISSIONI CONSILIARI HANNO LA FACOLTA' DI RICHIEDERE L'ESIBIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI E DI CONVOCARE, PREVIA COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA, IL SEGRETARIO ED I DIRIGENTI DEGLI UFFICI COMUNALI E GLI AMMINISTRATORI O, PREVIO AVVISO A QUESTI ULTIMI, I DIRIGENTI DI ENTI, AZIENDE O ISTITUZIONI COMUNALI. I CONVOCATI SONO TENUTI A FORNIRE ALLA COMMISSIONE TUTTI I DATI E LE INFORMAZIONI DA ESSE RICHIESTI, E COMUNQUE RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI. ALLE RICHIESTE DELLE COMMISSIONI NON PUO' ESSERE OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO.

02. I COMPONENTI LE COMMISSIONI SONO TENUTI AL SEGRETO SULLE INFORMAZIONI DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA A MOTIVO DEL LORO UFFICIO, E CHE SIANO DA RITENERSI SEGRETE O RISERVATE AI SENSI DELLE

LEGGI VIGENTI, OVVERO A GIUDIZIO DELLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE.

ART. 30 SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI

01. AL FINE DI GARANTIRE LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE ALLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL COMUNE E DI ACQUISIRE TUTTI GLI ELEMENTI UTILI AL PROPRIO FUNZIONAMENTO, LE COMMISSIONI OPERANO NORMALMENTE CON LA COLLABORAZIONE DEGLI ENTI E DELLE ASSOCIAZIONI IL CUI CONTRIBUTO SIA RITENUTO UTILE. POSSONO ALTRESI' PROCEDERE ALLA CONSULTAZIONE DIRETTA DI CITTADINI, DI ORGANIZZAZIONI SINDACALI, SOCIALI, ECONOMICHE E PROFESSIONALI; IL REGOLAMENTO STABILISCE ADEGUATE FORME DI PUBBLICITA' DELL'ORDINE DEL GIORNO E DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI.

02. NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI RISPETTIVA COMPETENZA LE COMMISSIONI POSSONO DISPORRE LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI CONOSCITIVE, ALLO SCOPO DI ACQUISIRE INFORMAZIONI, DATI DOCUMENTI O ALTRO MATERIALE COMUNQUE UTILE ALLA LORO ATTIVITA'.

03. ALLE COMMISSIONI NON PUO' ESSERE ATTRIBUITO ALCUN POTERE DELIBERATIVO.

ART. 31 COMMISSIONI SPECIALI E DI INCHIESTA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DISPORRE INCHIESTE IN MATERIE CHE COMUNQUE INTERESSINO IL COMUNE.

02. ISTITUISCE, IN OGNI CASO, NEL PROPRIO AMBITO UNA COMMISSIONE DI INCHIESTA ALLORCHE' ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE NE PRESENTI RICHIESTA MOTIVATA AL SINDACO.

03. LA COMMISSIONE VIENE ISTITUITA CON APPOSITO PROVVEDIMENTO CONSILIARE, CHE NE FISSA I COMPITI, LE MATERIE, LA COMPOSIZIONE IN RELAZIONE ALLA CONSISTENZA NUMERICA DEI GRUPPI CONSILIARI, E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO.

04. GLI AMMINISTRATORI E I DIPENDENTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI COMUNALI HANNO L'OBBLIGO DI RISPONDERE ALLE RICHIESTE DELLA COMMISSIONE E DI ESIBIRE TUTTI GLI ATTI E I DOCUMENTI DI CUI SIANO IN POSSESSO PER RAGIONI DI UFFICIO, QUALORA SI TRATTI DI COMMISSIONI DI INCHIESTA, ANCHE IN ESENZIONE DEL SEGRETO DI UFFICIO.

05. I COMMISSARI SONO TENUTI AL VINCOLO DEL SEGRETO ISTRUTTORIO.

SEZIONE 02

LA GIUNTA COMUNALE COMPOSIZIONE, ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

ART. 32

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E NE ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO, E DA UN NUMERO DI ASSESSORI PARI A SEI.

02. ALLA CARICA DI ASSESSORE POSSONO ESSERE ELETTI ANCHE CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN NUMERO NON SUPERIORE AD 1/3 (UN TERZO), PURCHE' IN POSSESSO DEI REQUISITI DI

COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E A CONDIZIONE CHE NON SIANO STATI CANDIDATI NELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE CHE HANNO PORTATO ALLA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. NEI LORO CONFRONTI TROVANO APPLICAZIONE LE NORME SU ASPETTATIVE, PERMESSI ED INDENNITA' PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI.

ART. 33

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA - LE SEDUTE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE AVVENGONO CON LE MODALITA' E NEI TERMINI STABILITI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

02. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AVVIENE IN UN'UNICA VOTAZIONE, SULLA BASE DI UN DIBATTITO SU DOCUMENTI POLITICO PROGRAMMATICI, DA PRESENTARSI ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA SOTTOSCRITTI DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, E COMPREDENTI ANCHE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI COMPONENTE LA GIUNTA.

03. OVE NON SIA GIA' PREVISTO NEL DOCUMENTO POLITICO PROGRAMMATICO, LA GIUNTA PROVVEDE, SU PROPOSTA DEL SINDACO E CON PROPRIA DELIBERAZIONE DA ADOTTARE NELLA RIUNIONE SUCCESSIVA ALLA SUA COSTITUZIONE E DA COMUNICARE NELLA PRIMA SEDUTA UTILE AL CONSIGLIO COMUNALE, ALLA DESIGNAZIONE DEL VICE SINDACO, ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE PROPRIE ATTIVITA' DISTRIBUENDOLE PER SETTORI OMOGENEI E INDIVIDUANDO NEL CONTEMPO GLI ASSESSORI AI QUALI E' ATTRIBUITA LA RESPONSABILITA' DEI SETTORI MEDESIMI.

04. I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO ILLUSTRANO I RISPETTIVI DOCUMENTI E SU DI ESSI SI ESPRIME IL CONSIGLIO COMUNALE MEDIANTE VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE E A VOTO PALESE. RISULTANO ELETTI IL SINDACO E LA GIUNTA CHE OTTENGONO IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 34

SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. SFIDUCIA COSTRUTTIVA) - IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE DA PARTE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE ANCHE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-PROGRAMMATICHE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA.

03. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

04. SE IL SINDACO NON PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI TERMINI INDICATI DAL PRECEDENTE COMMA, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ARTT. 15 , QUARTO E QUINTO COMMA, DEL PRESENTE STATUTO.

05. IL SINDACO PUO' AFFIDARE LA PRESIDENZA DELLA SEDUTA IN CUI VIENE

DISCUSSA LA MOZIONE DI SFIDUCIA AL CONSIGLIERE ANZIANO.

06. L'APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 35

PERMANENZA IN CARICA DELLA GIUNTA E DEI SUOI COMPONENTI

01. PERMANENZA IN CARICA DELLA GIUNTA E DEI SUOI COMPONENTI IL SINDACO E GLI ASSESSORI RESTANO IN CARICA FINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO SINDACO E DELLA NUOVA GIUNTA.

02. GLI ASSESSORI DIMISSIONARI O DI CUI IL SINDACO PROPONE LA SOSTITUZIONE CESSANO DALLA CARICA NON APPENA IL CONSIGLIO COMUNALE NE HA PRESO ATTO.

03. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

ART. 36

DIMISSIONI DEL SINDACO, DELLA GIUNTA O DI SINGOLI ASSESSORI

01. DIMISSIONI DEL SINDACO, DELLA GIUNTA O DI SINGOLI ASSESSORI - LE DIMISSIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO COMUNICATE DAL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA SEDUTA UTILE ED HANNO COMUNQUE EFFETTO DALLA DATA DI PRESENTAZIONE.

02. LE DIMISSIONI DI SINGOLI ASSESSORI SONO COMUNICATE DAL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA SEDUTA UTILE, ED HANNO COMUNQUE EFFETTO DALLA DATA DI PRESENTAZIONE.

ART. 37

DECADENZA

01. DECADENZA - IL SINDACO, LA GIUNTA ED I SINGOLI ASSESSORI DECADONO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. LA GIUNTA DECADE DI DIRITTO IN TUTTI I CASI DI CESSAZIONE DALLA CARICA DEL SINDACO.

03. LA RIDUZIONE PER DIMISSIONI O DECADENZA DEL NUMERO DEI COMPONENTI LA GIUNTA A MENO DELLA META' DI QUELLO INIZIALE PER EVENTI PRODOTTISI ANCHE IN TEMPI DIVERSI, COMPORTA DI DIRITTO LA DECADENZA DEL SINDACO.

ART. 38

SOSTITUZIONE DI UNO O PIU' ASSESSORI

01. SOSTITUZIONE DI UNO O PIU' ASSESSORI - IL SINDACO PUO' PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE LA SOSTITUZIONE DI UNO O PIU' ASSESSORI NEI LIMITI DEL TERZO COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO. IL CONSIGLIO COMUNALE VOTA SULLA PROPOSTA PER APPELLO NOMINALE E LA DELIBERA E' APPROVATA OVE CONSEGUA LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE.

02. LA PROPOSTA VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

ART. 39

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

01. ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE - LA GIUNTA COMUNALE CONCORRE A DEFINIRE L'INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO DEL COMUNE MEDIANTE I POTERI DI INIZIATIVA E PROPOSTA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, AL QUALE RIFERISCE ANNUALMENTE SULL'ATTIVITA' SVOLTA.

02. IN CONFORMITA' AGLI INDIRIZZI POLITICI E AMMINISTRATIVI DETERMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, ALLA GIUNTA COMPETE L'ESERCIZIO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E, IN PARTICOLARE:

A) LA DIREZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL CUI BUON ANDAMENTO E' RESPONSABILE;

B) L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PIANI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE;

C) L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE;

D) LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLE PROPOSTE DI REGOLAMENTO;

E) LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE E DEI CONTI CONSUNTIVI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE;

F) L'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE;

G) L'ADOZIONE DI OGNI ALTRO ATTO CHE, AI SENSI DELLE LEGGI E DEL PRESENTE STATUTO, NON SIA RISERVATA AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AL SEGRETARIO O AI DIRIGENTI.

ART. 40 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO, CHE NE DETERMINA L'ORDINE DEL GIORNO.

02. LA GIUNTA DELIBERA VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI E A MAGGIORANZA DEI PRESENTI. IN CASO DI

PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI LO SOSTITUISCE.

03. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PER I QUALI LA STESSA GIUNTA DECIDA DIVERSAMENTE, NEL RISPETTO DI QUANTO STABILITO NEL PROPRIO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.

04. LA GIUNTA PUO' APPROVARE UN REGOLAMENTO INTERNO CHE, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E STATUTARIE, DISCIPLINA LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE, LA FORMAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO, LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E LA PUBBLICITA' DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA MEDESIMA GIUNTA.

05. LE DELIBERE DELLA GIUNTA RIPORTANO LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESIDENTE, DEL VERBALIZZANTE E DEL SEGRETARIO COMUNALE.

06. IL SEGRETARIO COMUNALE TRASMETTE TUTTE LE DELIBERE DI GIUNTA A CIASCUN GRUPPO CONSILIARE, CONTESTUALMENTE ALLA LORO PUBBLICAZIONE.

07. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE INVITATI AD ASSISTERE, SENZA DIRITTO DI VOTO, I REVISORI DEI CONTI.

ART. 41

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA GIUNTA E RESPONSABILITA' DEI SUOI COMPONENTI

01. ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA GIUNTA E RESPONSABILITA' DEI SUOI

COMPONENTI - LA GIUNTA ESERCITA COLLEGIALMENTE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI SALVO QUANTO PREVISTO DAI COMMI SEGUENTI.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI DEGLI ATTI ATTRIBUITI ALLA LORO SPECIFICA COMPETENZA E DEGLI ATTI DELLA GIUNTA.

03. CIASCUN ASSESSORE ESERCITA LE COMPETENZE SECONDO QUANTO PREVISTO DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

04. I CONFLITTI DI COMPETENZA FRA GLI ASSESSORI SONO DECISI CON PROVVEDIMENTO DEL SINDACO.

05. CONTRO I PROVVEDIMENTI DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E' DATO RICORSO AL SINDACO, CHE DECIDE CON PROPRIO PROVVEDIMENTO.

06. IL SINDACO PUO' DISPORRE CHE LA TRATTAZIONE DI SPECIFICI ARGOMENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA POLITICO-AMMINISTRATIVA, DI COMPETENZA DEI SINGOLI ASSESSORATI, SIA ESERCITATA DALLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 42

SUPPLENZE

01. SUPPLENZE - IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO DEL SINDACO LA SUPPLENZA SPETTA AL VICE SINDACO DESIGNATO DAL SINDACO O, IN SUA ASSENZA, AL PIU' ANZIANO DEGLI ASSESSORI.

02. QUALORA UN ASSESSORE SIA ASSENTE, IMPEDITO O CESSI COMUNQUE DALLA CARICA, IL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI O LE AFFIDA AD UN ALTRO ASSESSORE, DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA SEDUTA UTILE.

SEZIONE 03

IL SINDACO

ART. 43

COMPETENZE DEL SINDACO

01. COMPETENZE DEL SINDACO - IL SINDACO E' IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ESSO RAPPRESENTA IL COMUNE, NE DIRIGE LA POLITICA GENERALE E NE ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO, PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALI, COORDINANDO L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI E SOVRAINTENDENDO AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI.

02. SPETTA INOLTRE AL SINDACO:

- A) INDIRE I REFERENDUM PREVISTI DALLO STATUTO;
- B) PROMUOVERE ED ASSUMERE LE INIZIATIVE NECESSARIE PER CONCLUDERE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PREVISTI DALLA LEGGE;
- C) RAPPRESENTARE IN GIUDIZIO IL COMUNE E, SALVA RATIFICA DELLA GIUNTA, PROMUOVERE I PROVVEDIMENTI CAUTELARI E LE AZIONI POSSESSORIE;
- D) CURARE I RAPPORTI DEL COMUNE CON L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E CON LE ALTRE AUTONOMIE LOCALI;
- E) PROVVEDERE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;
- F) STABILIRE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPORRE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALI;

G) CONVOCARE E PRESIDERE LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI;

H) EMANARE PROVVEDIMENTI CON CUI SI STABILISCONO DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI;

I) ADOTTARE LE DIRETTIVE PER ASSICURARE L'IMPARZIALITA', IL BUON ANDAMENTO E L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI PUBBLICI E PROMUOVERE LE VERIFICHE NECESSARIE; IN CASI DI PARTICOLARE RILEVANZA PUO' RICHIEDERE ALL'ASSESSORE COMPETENTE RELAZIONI VERIFICHE AMMINISTRATIVE;

L) ESERCITARE LE ALTRE ATTRIBUZIONI CHE GLI SONO CONFERITE DAL PRESENTE STATUTO, DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI;

M) AFFIDARE A CONSIGLIERI COMUNALI SPECIFICHE ATTRIBUZIONI PER LA TRATTAZIONE DI MATERIE DEFINITE ED OMOGENEE.

03. IL SINDACO HA FACOLTA' DI DELEGARE AGLI ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE E AI DIRIGENTI L'ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA CHE LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO NON ABBA GIA' LORO ATTRIBUITO.

04. AL FINE DI TENER CONTO DELLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI, IL SINDACO PROMUOVE E ASSUME INIZIATIVE ATTE A COORDINARE GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI, DELLE AZIENDE SPECIALI, DELLE ISTITUZIONI E DELLE SOCIETA' CUI PARTECIPA IL COMUNE.

05. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO NEI CASI E NEI LIMITI STABILITI DALLE LEGGI.

TITOLO 04

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART. 44

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

01. ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE - SONO ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE:

A) L'INIZIATIVA POPOLARE;

B) IL REFERENDUM CONSULTIVO E PROPOSITIVO;

C) L'INTERROGAZIONE RIVOLTA AGLI ORGANI DEL COMUNE DA SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COLLETTIVI O DIFFUSI, NONCHE' DAI CITTADINI IN FORMA COLLETTIVA;

D) LE CONSULTAZIONI;

E) LE PETIZIONI, LE ISTANZE E LE PROPOSTE DI SINGOLI CITTADINI, ENTI O ASSOCIAZIONI;

F) IL DIFENSORE CIVICO.

ART. 45

AVENTI DIRITTO

01. AVENTI DIRITTO - I DIRITTI DI PARTECIPAZIONE SONO RICONOSCIUTI, IN MANCANZA DI UNA DIVERSA ED ESPLICITA PREVISIONE, A TUTTI

COLORO I QUALI RISIEDONO NEL TERRITORIO COMUNALE E A COLORO CHE CON ESSO ABBIANO UN RAPPORTO QUALIFICATO PER RAGIONI DI LAVORO, DI STUDIO O DI UTENZA DEI SERVIZI. PER MATERIE SPECIFICHE GLI STESSI DIRITTI SONO ALTRESI' RICONOSCIUTI A COLORO CHE VIVONO SUL

TERRITORIO, A PRESCINDERE DAL TITOLO DELLA LORO PRESENZA, NEL RISPETTO

DELLE MODALITA' E CON LE FORME STABILITE DAL REGOLAMENTO
SULLA PARTECIPAZIONE.

SEZIONE 01

L'INIZIATIVA POPOLARE

ART. 46

L'INIZIATIVA POPOLARE

01. L'INIZIATIVA POPOLARE - L'INIZIATIVA POPOLARE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI, ANCHE A CONTENUTO GENERALE O NORMATIVO, PUO' ESSERE ESERCITATA DA PARTE DEI CITTADINI MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE, REDATTE IN ARTICOLI E ACCOMPAGNATE DA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA, SOTTOSCRITTE DA ALMENO UN DECIMO DEGLI AVENTI DIRITTO, COSI' COME INDIVIDUATI DAL PRECEDENTE ARTICOLO DEL PRESENTE STATUTO.

02. L'INIZIATIVA POPOLARE PUO' AVERE AD OGGETTO ANCHE L'ISTITUZIONE DI COMMISSIONI DI INCHIESTA. QUALORA LA PROPOSTA VENGA FATTA PROPRIA DA ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, LA COMMISSIONE SI INTENDE COSTITUITA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 31 , SECONDO COMMA, DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 47

PROCEDURA DI APPROVAZIONE

01. PROCEDURA DI APPROVAZIONE - I SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE POSSONO AVVALERSI DELL' ASSISTENZA DEGLI UFFICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE.

02. IL GIUDIZIO PRELIMINARE SULLA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' FORMALE DELLA PROPOSTA COMPETE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE, CHE DECIDE ALL'UNANIMITA'. NEL CASO CHE MANCHI L'UNANIMITA' TALE GIUDIZIO COMPETE AL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LA COMMISSIONE CONSILIARE ALLA QUALE LA PROPOSTA VIENE ASSEGNATA PRESENTA LA SUA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI SESSANTA GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE AL PROTOCOLLO COMUNALE.

04. I PRIMI TRE SOTTOSCRITTORI HANNO DIRITTO DI ILLUSTRARE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE LE RAGIONI ED IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA, CHE DEVE ESSERE REDATTA NELLE FORME RICHIESTE DALLA LEGGE ED ESSERE ACCOMPAGNATA DA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE.

06. OVE IL CONSIGLIO COMUNALE NON VI PROVVEDA ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE HA LA FACOLTA' DI CHIEDERE ED OTTENERE IL PASSAGGIO ALLA VOTAZIONE FINALE ENTRO IL MESE SUCCESSIVO.

07. SCADUTO QUESTO TERMINE, LA PROPOSTA E' ISCRITTA DI DIRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL QUALE HA L'OBBLIGO DI PRONUNCIARSI ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI TRENTA GIORNI.

08. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCLUDERE, SENZA PREGIUDIZIO DEI

DIRITTI DEI TERZI E IN OGNI CASO NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, ACCORDI CON IL COMITATO PROMOTORE AL FINE DI RIDETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO OGGETTO DI INIZIATIVA POPOLARE, OVVERO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SOSTITUZIONE DI QUESTO. AGLI ACCORDI SI APPLICA LA DISCIPLINA STABILITA DALLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

09. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L' AUTENTICAZIONE DELLE FIRME, NONCHE' LE FORME ED I MEZZI DI CONTROLLO DI CUI DISPONGONO I PROMOTORI DELL' INIZIATIVA POPOLARE.

SEZIONE 02

I REFERENDUM POPOLARI

ART. 48

IL REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO - E' INDETTO REFERENDUM CONSULTIVO SU ARGOMENTI INERENTI A PROBLEMI DELLA CITTA' DI COMPETENZA DEGLI ORGANI COMUNALI OVVERO SU PROBLEMI SENTITI COME PROPRI DALLA COMUNITA' COMUNALE E CHE ABBIANO COMUNQUE ATTINENZA CON IL TERRITORIO

E CON LE CONDIZIONI AMBIENTALI E SOCIO ECONOMICHE DELLA COMUNITA', ANCHE NEL CASO CHE SIANO GIA' STATI ADOTTATI PROVVEDIMENTI O DELIBERAZIONI, QUANDO NE ABBIANO FATTO RICHIESTA ALMENO UN TERZO, DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, O ALMENO UN DECIMO DEGLI ELETTORI DEL COMUNE.

02. PRIMA CHE ABBA INIZIO LA RACCOLTA DELLE FIRME PER LA PROMOZIONE DEL REFERENDUM, IL TESTO DEI QUESITI E' SOTTOPOSTO AL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE, CHE DECIDE ALL' UNANIMITA'. ALLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PUO' ASSISTERE UNA DELEGAZIONE DEI PROMOTORI, COMPOSTA DA NON PIU' DI CINQUE DELEGATI.

03. QUALORA NELLA COMMISSIONE CONSILIARE NON SIA STATO POSSIBILE RAGGIUNGERE L' UNANIMITA', LA DECISIONE SULL' AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM E' DEMANDATA AL CONSISLIO COMUNALE.

04. IL REFERENDUM E' AMMESSO SE IL CONSIGLIO COMUNALE NON NE DICHIARA L' INAMMISSIBILITA' MEDIANTE MOZIONE MOTIVATA, APPROVATA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 49

MATERIE ESCLUSE

01. MATERIE ESCLUSE - NON E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO;
- B) ELEZIONI, NOMINE, DESISNAZIONI, REVOCHE O DECADENZE;
- C) PERSONALE COMUNALE, DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO;
- D) ASSUNZIONE DI MUTUI, APPLICAZIONE DI TRIBUTI O TARIFFE, EMISSIONE DI PRESTITI, NONCHE' APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO;
- E) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE;

F) TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE ETNICHE, LINGUISTICHE E RELIGIOSE.

ART. 50

EFFICACIA DEL REFERENDUM

01. QUALORA L' ATTO SOTTOPOSTO A REFERENDUM CONSULTIVO NON SIA ANCORA ESEGUITO OVVERO SI TRATTI DI ATTO AD ESECUZIONE CONTINUATA O DIFFERITA, L' INDIZIONE DEL REFERENDUM HA EFFICACIA SOSPENSIVA DEL PROVVEDIMENTO, SALVI I CASI IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA, NON ESPRIMA PARERE CONTRARIO.
02. PER LA VALIDITA' DEL REFERENDUM E' NECESSARIA LA PARTECIPAZIONE DI ALMENO LA META' PIU' UNO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO; VIENE ACCOLTA LA PROPOSTA A FAVORE DELLA QUALE SI SIA PRONUNCIATA LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO TRENTA GIORNI DALLO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE, VALUTA IL RISULTATO DEL REFERENDUM IN APPOSITA SEDUTA, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE.
04. QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE RITENGA DI NON DOVER ADERIRE AL PARERE ESPRESSO DALLA POPOLAZIONE SULLA QUESTIONE OGGETTO DEL REFERENDUM, LA RELATIVA DELIBERAZIONE DEVE INDICARNE I MOTIVI.
05. LA PROCEDURA PER IL REFERENDUM E' SOSPESA SE IN QUALUNQUE MOMENTO VENGA RITIRATO IL PROGETTO DI REGOLAMENTO O L' ATTO O PROVVEDIMENTO SU CUI SI INTENDEVA RICHIEDERE IL PARERE, OVVERO NEL CASO CHE LA QUESTIONE SU CUI SI INTENDEVA RICHIEDERE IL PARERE SIA DIVENUTA, PER EFFETTO DI NUOVI ACCADIMENTI, MANIFESTAMENTE E TOTALMENTE IRRILEVANTE.
06. L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCLUDERE, SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI TERZI E IN OGNI CASO NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, ACCORDI CON IL COMITATO PROMOTORE AL FINE DI RIDETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO SU CUI E' STATO RICHiesto IL REFERENDUM OVVERO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SOSTITUZIONE DI QUESTO. AGLI ACCORDI SI APPLICA LA DISCIPLINA STABILITA DALLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
07. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L' AUTENTICAZIONE DELLE FIRME, LE FORME ED I MEZZI DI CONTROLLO DI CUI DISPONGONO I PROMOTORI DELL' INIZIATIVA POPOLARE, NONCHE' LE MODALITA' PER L' INFORMAZIONE DEI CITTADINI SUI REFERENDUM E PER LA PARTECIPAZIONE DI PARTITI POLITICI, ASSOCIAZIONI ED ENTI ALLA CAMPAGNA REFERENDARIA. IL REGOLAMENTO PUO' ALTRESI' PREVEDERE FORME SEMPLIFICATE PER LA RACCOLTA DELLE FIRME E PER LE MODALITA' DI VOTAZIONE.
08. IL REFERENDUM E' INAMMISSIBILE NELL' ANNO PRECEDENTE ALLA SCADENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.
09. IL REFERENDUM CONSULTIVO NON PUO' ESSERE INDETTO QUANDO SULLA STESSA MATERIA SIA STATO INDETTO IL REFERENDUM PROPOSITIVO.

ART. 51

IL REFERENDUM PROPOSITIVO

01. REFERENDUM PROPOSITIVO - IL SINDACO INDICE IL REFERENDUM PROPOSITIVO QUANDO DA ALMENO IL 20% DEGLI ELETTORI DEL COMUNE SIA

STATA PRESENTATA PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE UNA RICHIESTA IN TAL SENSO ACCOMPAGNATA DA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

02. IL QUESITO DEVE ESSERE FORMULATO IN MODO CHIARO ED UNIVOCO E DEVE ESSERE RELATIVO AD ATTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI COMUNALI, CON ECCEZIONE DEGLI ATTI PER IL QUALI E' INAMMISSIBILE IL REFERENDUM CONSULTIVO.

03. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM, SE L'ESITO E' STATO FAVOREVOLE, IL SINDACO E' TENUTO A PROPORRE GLI ATTI DI INIZIATIVA NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DI QUANTO PROPOSTO DAL CORPO ELETTORALE.

04. IL REFERENDUM PROPOSITIVO INCONTRA GLI STESSI LIMITI E SI ATTUA CON LE STESSE MODALITA' DEL REFERENDUM CONSULTIVO.

SEZIONE 03

ALTRE FORME DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 52

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. LIBERE FORME ASSOCIATIVE - IL COMUNE FAVORISCE E VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO

CHE NON PERSEGUONO SCOPO DI LUCRO, PREVEDENDO CON UN APPOSITO REGOLAMENTO AGEVOLAZIONI ECONOMICHE, NONCHE' L'USO O L'AFFIDAMENTO DI

IMPIANTI, STRUTTURE, SERVIZI COMUNALI, IN BASE A PRINCIPI DI EQUITA' E DI VALORIZZAZIONE DELL'UTILITA' SOCIALE DELLE ATTIVITA' SVOLTE.

02. LE LIBERE ASSOCIAZIONI E LE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO DEBONO ESSERE ISCRITTE IN UNO SPECIFICO ALBO ISTITUITO E TENUTO SECONDO QUANTO PRESCRITTO DAL REGOLAMENTO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

03. IL MEDESIMO REGOLAMENTO STABILISCE ALTRESI' I CRITERI PER L'USO DEGLI SPAZI PUBBLICI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLE LIBERE ASSOCIAZIONI E DALLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO; DISCIPLINA LE PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI SEDI E LUOGHI DI ATTIVITA', LA VERIFICA PERIODICA DELLE INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE E DI INTERESSE PUBBLICO SVOLTE DALLE CONVENZIONI CHE FAVORISCA LA RISTRUTTURAZIONE, IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE CON L'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI.

04. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DETERMINA ALTRESI' LE MODALITA' ATTRAVERSO CUI LE ASSOCIAZIONI, LE ORGANIZZAZIONI I MOVIMENTI ED I COMITATI DI CITTADINI CHE NE FACCIANO RICHIESTA POSSONO ACCEDERE ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DEL COMUNE.

ART. 53

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

01. IL COMUNE RICONOSCE L'APPORTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO COMUNQUE COSTITUITE AL CONSEGUIMENTO DI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO, VALORIZZANDO L'IMPEGNO SOCIALE E L'AFFERMAZIONE DI VALORI DI SOLIDARIETA'.

02. PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SONO ATTIVATI PROGRAMMI DI

INIZIATIVE, INSTAURATE FORME DI COLLABORAZIONE VIENE AGEVOLATO L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DEL COMUNE, PRIVILEGIANDO LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO NEL CASO DELLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SOCIALI CHE RICHIEDONO IL RICORSO A CONVENZIONI ESTERNE.

03. IL COMUNE INDIVIDUA LE FORME PIU' IDONEE PER FAVORIRE L'APPORTO DELLE ORGANIZZAZIONI E DEI GRUPPI DI VOLONTARIATO ALLE FINALITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE, PREVIO ACCERTAMENTO DELLE CAPACITA' OPERATIVE E PREVEDENDO SPECIFICHE INIZIATIVE DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI, NEL RISPETTO DELLA LEGGE, DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI.

ART. 54

LE CONSULTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE PUO' ISTITUIRE LE CONSULTE DI SETTORE, ASSICURANDO LORO L'ESERCIZIO DI FUNZIONI CONSULTIVE, DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO PER GLI ATTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI COMUNALI.

02. LE CONSULTE COSTITUISCONO ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE NEI QUALI SONO RAPPRESENTATI ENTI, ISTITUZIONI, LIBERE ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLE SPECIFICHE DELIBERE ISTITUTIVE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA DELIBERA ISTITUTIVA DETERMINA LA COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA E GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI SU CUI E' CHIAMATA AD ESPRIMERE UN PARERE OBBLIGATORIO.

04. LA GIUNTA COMUNALE, NELLA FASE DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE E DI PIANIFICAZIONE, CONVOCA SPECIFICHE RIUNIONI DELLE CONSULTE PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEGLI STRUMENTI NECESSARI AL LORO PERSEGUIMENTO.

ART. 55 AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

01. IL COMUNE ASSEGNA I CONTRIBUTI E LE ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE ECONOMICA A LIBERE ASSOCIAZIONI, ORGANISMI DI VOLONTARIATO, ENTI ED ISTITUZIONI SECONDO CRITERI DISTRIBUTIVI DEFINITI DAL REGOLAMENTO O COMUNQUE PREDETERMINATI ANNUALMENTE CONTEMPORANEAMENTE

ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE.

02. I CONTRIBUTI A FAVORE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI, E DELLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO ISCRITTI ALL'ALBO SONO INDIRIZZATI A SOSTENERE LA REALIZZAZIONE DELLE LORO ATTIVITA', CON PARTICOLARE RIGUARDO PER QUELLE CHE, SULLA BASE DI PROGRAMMI O PROGETTI FINALIZZATI, ATTENGONO AI SETTORI DELLO SPORT, DELLA CULTURA, DELLA TUTELA AMBIENTALE, DELLA SICUREZZA SOCIALE, DELLE ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA SEMESTRALMENTE IL PIANO DEI CONTRIBUTI CHE SPECIFICA LE ATTIVITA' INTERESSATE ED I SOGGETTI DESTINATARI. UNA QUOTA NON SUPERIORE AD 1/5 DELLO STANZIAMENTO COMPLESSIVO PUO' ESSERE RISERVATA PER LE ESIGENZE URGENTI, CUI PROVVEDE LA GIUNTA.

04. IL REGOLAMENTO GARANTISCE LA PUBBLICITA' DELLE PROPOSTE DI PIANO

DEI CONTRIBUTI AFFINCHÉ GLI INTERESSATI POSSANO FORMULARE OSSERVAZIONI E CONTRAPPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

05. QUALORA LE ATTIVITÀ SVOLTE E REALIZZATE DALLE LIBERE ASSOCIAZIONI E DAGLI ORGANISMI DEL VOLONTARIATO SI CARATTERIZZINO PER CONTINUITÀ E LIVELLO QUALITATIVO, IL COMUNE PUÒ INSTAURARE CON ESSE SPECIFICHE CONVENZIONI DI DURATA NON SUPERIORE AL TRIENNIO.

IL REGOLAMENTO PROVVEDE A DETERMINARE I PROFILI GENERALI DELLE CONVENZIONI, LE MODALITÀ DI VERIFICA DEL LIVELLO QUALITATIVO, LE POSSIBILITÀ DI RECESSO.

06. LA GIUNTA, ENTRO 03 MESI DAL TERMINE DELL'ESERCIZIO, TRASMETTE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI UN RAPPORTO IN CUI SI DA' ATTO DI CIASCUN INTERVENTO DI SOSTEGNO REALIZZATO NEL PERIODO CONSIDERATO, LE ATTIVITÀ SVOLTE DA CIASCUNA ASSOCIAZIONE O ORGANISMO DI VOLONTARIATO, L'EFFETTIVA UTILIZZAZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI ASSEGNATI DALL'AMMINISTRAZIONE.

ART. 56

LE CONSULTAZIONI

01. LE CONSULTAZIONI - AL FINE DI GARANTIRE UNA MAGGIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI, IL COMUNE CONSULTA, ANCHE SU LORO RICHIESTA, I SINDACATI DEI LAVORATORI, LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI, LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA, LE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO, LE ASSOCIAZIONI DI CITTADINI O DI UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI E OGNI ALTRA FORMAZIONE ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE.

02. LE FORME E LE MODALITÀ DI CONSULTAZIONE SONO STABILITE NEL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE.

ART. 57

LE INTERROGAZIONI E LE PETIZIONI

01. LE INTERROGAZIONI E LE PETIZIONI - LE ORGANIZZAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE POSSONO RIVOLGERE INTERROGAZIONI AL SINDACO PER CHIEDERE RAGIONE DI DETERMINATI COMPORTAMENTI, ATTIVI OD OMISSIVI, DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. GLI STESSI SOGGETTI POSSONO ALTRESÌ RIVOLGERE PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE, ALLA GIUNTA ED AL SINDACO PER SOLLECITARNE, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITÀ.

03. LE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERROGAZIONE E DI PETIZIONE SONO STABILITE NEL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE.

SEZIONE 04

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 58

ISTITUZIONE

01. ISTITUZIONE - A GARANZIA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE È ISTITUITO PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. IL DIFENSORE CIVICO NON È SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI DIPENDENZA GERARCHICA O FUNZIONALE ED ESERCITA LE SUE FUNZIONI IN

PIENA INDIPENDENZA.

ART. 59

ATTRIBUZIONI

01. ATTRIBUZIONI - IL DIFENSORE CIVICO CONTROLLA L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI, DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE COMUNALI, DEI CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI COMUNALI E DI OGNI ALTRO ENTE PUBBLICO SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DEL COMUNE, AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, LA TEMPESTIVITA', LA CORRETTEZZA E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IL DIFENSORE CIVICO INTERVIENE:

A) D'UFFICIO O A RICHIESTA DEI CITTADINI IN RELAZIONE A QUALUNQUE ATTO O PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;

B) SU INIZIATIVA DI ASSOCIAZIONI O FORMAZIONI SOCIALI IN RELAZIONE A DIRITTI ED INTERESSI COLLETTIVI, DIFFUSI O GENERALI COINVOLTI NELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

03. NON POSSONO RICORRERE AL DIFENSORE CIVICO I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NONCHE' DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE INDICATI AL PRECEDENTE PRIMO COMMA PER FAR VALERE PRETESE DERIVANTI DAL RAPPORTO D'IMPIEGO.

04. IL DIFENSORE CIVICO NON PUO' INTERVENIRE A RICHIESTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

ART. 60

ELEZIONE

01. ELEZIONE - IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO A SUFFRAGIO POPOLARE, CONTESTUALMENTE ALL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. RISULTERA' ELETTO IL CANDIDATO CHE AVRA' RIPORTATO LA MAGGIORANZA RELATIVA DEI VOTI.

ART. 61

REQUISITI

01. IL DIFENSORE CIVICO E' SCELTO FRA I CITTADINI DI PORTO TORRES CHE, PER MORALITA', PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

02. NON SONO ELEGGIBILI ALLA CARICA:

A) I MEMBRI DEL PARLAMENTO, I CONSIGLIERI REGIONALI, COMUNALI, PROVINCIALI E CIRCOSCRIZIONALI;

B) COLORO CHE VERSANO IN UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

C) I COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE E DEI COMITATI CIRCOSCRIZIONALI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI;

D) GLI AMMINISTRATORI DI ENTI O AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE, NONCHE' I TITOLARI, AMMINISTRATORI, DIRIGENTI DI ENTI OD IMPRESE CHE ABBIANO CON IL COMUNE RAPPORTI CONTRATTUALI PER OPERE O PER SOMMINISTRAZIONI, O CHE DA ESSA RICEVANO A QUALSIASI TITOLO SOVVENZIONI.

F) COLORO I QUALI SONO STATI CANDIDATI NELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE CHE HANNO PORTATO ALLA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. L'INELEGGIBILITA' PREVISTA DAL PRESENTE ARTICOLO OPERA DI DIRITTO E COMPORTA LA DECADENZA DALL'UFFICIO, CHE E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 62

DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

01. DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA - IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA CINQUE ANNI E PUO' ESSERE RICONFERMATO UNA SOLA VOLTA.

02. PER GRAVI MOTIVI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA MAGGIORANZA DEI TRE QUARTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. IL DIFENSORE CIVICO E' OBBLIGATO A RASSEGNARE LE DIMISSIONI QUALORA INTENDA PRESENTARSI CANDIDATO ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, REGIONALI O NAZIONALI ALMENO TRE MESI PRIMA DELLA RISPETTIVA DATA DI SCADENZA ELETTORALE. IN CASO DI ELEZIONI ANTICIPATE E' TENUTO A RASSEGNARE LE DIMISSIONI ENTRO I SETTE GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DEL DECRETO DI SCIoglIMENTO.

ART. 63

RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

01. RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI - IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO AL CONSIGLIO COMUNALE UNA DETTAGLIATA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA E SUI PROVVEDIMENTI ADOTTATI, INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCONTRATE E FORMULANDO EVENTUALI PROPOSTE PER OVVIARE ALLA DIFFICOLTA' RISCONTRATE NELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INVIARE IN QUALSIASI MOMENTO AGLI ORGANI COMUNALI RELAZIONI SU QUESTIONI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE CONSIDERAZIONE, SEGNALANDO IN PARTICOLARE LE IRREGOLARITA' E LE NEGLIGENZE DEGLI UFFICI.

ART. 64

SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITA'

01. SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITA' - IL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE OVE DISPONE DI IDONEI LOCALI.

02. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CHE GLI SONO ATTRIBUITE DISPONE ED UTILIZZA PERSONALE COMUNALE E/O CONVENZIONATO, D'INTESA CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

03. IL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO E' PARI A QUELLO GODUTO DAL VICE SINDACO. ALLO STESSO SPETTANO LE INDENNITA' DI TRASFERTA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.

04. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA LE ULTERIORI MODALITA' E PROCEDURE DELL'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

TITOLO 05

ATTIVITA'

SEZIONE 01

L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 65

FINI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

01. FINI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PERSEGUE I FINI DETERMINATI DALLA LEGGE E DALL'ORDINAMENTO COMUNALE.

02. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI E PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL MIGLIOR RISULTATO IN TERMINI DI ECONOMICITA' ED EFFICACIA, IL COMUNE DEVE AVVALERSI DELLO STRUMENTO PIU' IDONEO FRA QUELLI PUBBLICI E PRIVATI CONSENTITI DALL'ORDINAMENTO.

03. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEVE RISPETTARE I PRINCIPI DI ECONOMICITA', EFFICACIA, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE DI TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI, SECONDO LE MODALITA' E LE PROCEDURE DETERMINATE DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

04. OVE NON SIA ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLE NORME CHE DISCIPLINANO LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO, I PARERI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE INTERNE O DI ORGANI O SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON POSSONO ESSERE RICHIESTI SE NON CON ADEGUATA MOTIVAZIONE.

05. IL SOGGETTO CUI E' ATTRIBUITA LA RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO HA IL DOVERE DI ESERCITARE TUTTE LE ATTIVITA' E DI ASSUMERE OGNI INIZIATIVA PER LA PIU' CELERE CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO STESSO.

06. NEI PROCEDIMENTI CHE PREVEDONO DICHIARAZIONI DI CUI IL PRIVATO SI ASSUME PIENA RESPONSABILITA', NON E' CONSENTITO SUBORDINARE L'EMANAZIONE DELL'ATTO O DEL PROCEDIMENTO ALL'ACCERTAMENTO PREVENTIVO DELLE VERIDICITA' DELLA DICHIARAZIONE.

ART. 66

LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

01. LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CONTIENE LA PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE DI TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ENTE E DEVE ESSERE OGGETTO DI ADEGUAMENTO ANNUALE.

02. COSTITUISCONO ALLEGATI AGLI ATTI DI CUI AL PRIMO COMMA:

A) IL PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI;

B) IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E PLURIENNALE;

C) IL PIANO OCCUPAZIONALE;

D) IL PIANO DEI SERVIZI;

E) I PROGRAMMI CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E COMMERCIALE;

F) OGNI ALTRO PROGRAMMA PREVISTO DALLA NORMATIVA DELL'ENTE.

03. I PIANI ED I PROGRAMMI, ANCHE DI SETTORE, DI DURATA TEMPORALE DIVERSA RISPETTO A QUELLI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, DEBBONO ESSERE ADEGUATI, ALLA LORO SCADENZA, ALLE PREVISIONI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.

04. LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E' APPROVATA O ADEGUATA PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE. NELLA MEDESIMA SEDUTA SONO APPROVATI O ADEGUATI GLI ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.

ART. 67

PARERI

01. PARERI - I PARERI TECNICO, CONTABILE E DI LEGITTIMITA' COSTITUISCONO UN APPORTO COLLABORATIVO NECESSARIO ALL'ATTIVITA' DELIBERATIVA DI TUTTI GLI ORGANI DELL'ENTE.

02. IL PARERE SFAVOREVOLE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO E DEVE INDICARE, OVE POSSIBILE, I DIVERSI STRUMENTI E LE MODALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA CHE POSSONO FAR CONSEGUIRE ALL'AMMINISTRAZIONE GLI OBIETTIVI CHE L'ATTO SU CUI IL PARERE E' STATO ESPRESSO INTENDEVA PERSEGUIRE.

ART. 68

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

01. ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA - I PROVVEDIMENTI, SIA DI ORGANI COLLEGIALI CHE INDIVIDUALI, CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ADOTTATI SENZA LA CONTESTUALE ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA, RILASCIATA DAL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI. IN MANCANZA DI TALE ATTESTAZIONE L'ATTO E' NULLO.

SEZIONE 02

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 69

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DI QUALSIASI ATTO AMMINISTRATIVO DI COMPETENZA DEL COMUNE E DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE DIPENDENTI HA FACOLTA' DI INTERVENIRE QUALUNQUE SOGGETTO, PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

02. TALI SOGGETTI, QUALORA NE FACCIANO RICHIESTA, HANNO DIRITTO DI ESSERE INFORMALMENTE SENTITI DALL'AUTORITA' COMPETENTE.

03. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINERA' LE MODALITA' ED I TERMINI DELL'INTERVENTO.

04. PER CIO' CHE RIGUARDA IN PARTICOLARE, L'ADOZIONE DI PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI NONCHE' LA LOCALIZZAZIONE DI CENTRALI ENERGETICHE, DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI DI GRANDE RILEVANZA ED OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO CHE DETERMINI L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE CHE INCIDANO IN MODO RILEVANTE SULL'ECONOMIA E SULL'ASSETTO DEL TERRITORIO E' OBBLIGATORIA UNA PREVENTIVA ISTRUTTORIA PUBBLICA, CHE VERRA' INDETTA CON PROVVEDIMENTO DEL SINDACO, PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA.

05. A TAL FINE L'UFFICIO PROCEDENTE, PREVIO PUBBLICO AVVISO, INDICE APPOSITE RIUNIONI, PRESIEDUTE DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CHE DA' SOMMARIA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INIZIATIVA E DEGLI INTENDIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'ESAME DELL'INIZIATIVA. ALLE RIUNIONI POSSONO PARTECIPARE, OLTRE AI PROMOTORI DEL PROCEDIMENTO, LE ORGANIZZAZIONI SOCIALI E DI CATEGORIA INTERESSATE. TUTTI COLORO I QUALI VI ABBIANO INTERESSE, ANCHE DI FATTO,

POSSONO FAR PERVENIRE PROPOSTE ED OSSERVAZIONI SCRITTE.

ART. 70

INIZIO DEL PROCEDIMENTO

01. INIZIO DEL PROCEDIMENTO) - L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DEVE ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATO AI DIRETTI INTERESSATI ED A TUTTI QUEGLI ALTRI SOGGETTI CUI PUO' DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO STESSO, QUANDO SIANO FACILMENTE INDIVIDUABILI.

02. I REGOLAMENTI CHE DISCIPLINANO IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI POSSONO INDIVIDUARE I SOGGETTI CUI DEVE ESSERE COMUNICATO L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO STESSO. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VALUTA, CASO PER CASO, SE VI SIANO ALTRI INTERESSATI.

03. QUALORA PER MOTIVI DI CELERITA' NON SIA POSSIBILE COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO, DOVRA' COMUNQUE ESSERE ASSICURATA LA PARTECIPAZIONE, NELLE FORME E NEI TEMPI CONSENTITI DALLE SINGOLE FATTISPECIE. NEL PROVVEDIMENTO DOVRANNO COMUNQUE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INDICATI I MOTIVI CHE HANNO IMPEDITO LA COMPLETA PARTECIPAZIONE DI TUTTI GLI INTERESSATI.

04. NEL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DEBONO ESSERE PREVISTI TEMPI E MODALITA' DELL'INFORMAZIONE AI CITTADINI SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE E LE MODALITA' DI ESAME DI ATTI, PROGETTI E DOCUMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO.

ART. 71 RECLAMI

01. OGNI SOGGETTO CHE SI RITENGA LESO DA UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO PUO' PROPORRE RECLAMO SCRITTO ALL'ORGANO CHE HA POSTO IN

ESSERE IL PROVVEDIMENTO, CHIEDENDONE LA RIFORMA, LA REVOCA O L'ANNULLAMENTO.

02. ENTRO 15 GIORNI DAL RICEVIMENTO DEL RECLAMO, IL COLLEGIO DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA 03 , SENTITO L'INTERESSATO OVE QUESTO NE ABBA FATTO RICHIESTA, PROPONE ALL'ORGANO CHE HA EMANATO IL PROVVEDIMENTO L'ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA DEL COLLEGIO.

03. IL COLLEGIO E' COMPOSTO DA 02 ESPERTI DELLA MATERIA, DI CUI UNO DESIGNATO DALLA MINORANZA, NOMINATI DAL CONSIGLIO ESPERTI, LA DURATA ED IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO.

ART. 72 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

01. GLI ATTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE RIGUARDANTI SINGOLE PERSONE IVI COMPRESO L'INSERIMENTO DI DATI IN ARCHIVI INFORMATICI NON OBBLIGATORI PER LEGGE, SONO COMUNICATI D'UFFICIO ALLE STESSE.

ART. 73

DIRITTO DI ACCESSO

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI SONO PUBBLICI AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE.

02. IL COMUNE ASSICURA, IN OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE, IL

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI NONCHE'

L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE.

03. IL REGOLAMENTO COMUNALE INDIVIDUA LE CATEGORIE DI ATTI AMMINISTRATIVI E DI DOCUMENTI CHE SONO SOTTRATTI ALL'ACCESSO PER LA SALVAGUARDIA E LA TUTELA DEGLI INTERESSI INDICATI DALLE NORME CHE DISCIPLINANO IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. IN OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE E NEI CONFRONTI DI COLORO I QUALI NON ABBIANO UN INTERESSE GIURIDICAMENTE RILEVANTE, IL SINDACO, CON PROVVEDIMENTO ADEGUATAMENTE MOTIVATO, PUO' ANCHE TEMPORANEAMENTE RIFIUTARE L'ESIBIZIONE DI ATTI CHE, SE CONOSCIUTI, PREGIUDICATAMENTE RILEVANTE, IL SINDACO, CON PROVVEDIMENTO ADEGUATAMENTE MOTIVATO, PUO' ANCHE TEMPORANEAMENTE RIFIUTARE L'ESIBIZIONE DI ATTI CHE, SE CONOSCIUTI, PREGIUDICHEREBBERO IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DI TERZI, PERSONE, GRUPPI O IMPRESE. E' COMUNQUE FATTO OBBLIGO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GARANTIRE AGLI INTERESSATI LA VISIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, LA CUI CONOSCENZA SIA NECESSARIA PER CURARE O PER DIFENDERE I LORO INTERESSI GIURIDICI.

04. IL COMUNE RENDE PUBBLICHE CON TUTTI I MEZZI, ED IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE DEL NOTIZIARIO UFFICIALE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI, LE PROPRIE ATTIVITA' E LE MODALITA' DI UTILIZZO DEI PROPRI FONDI E DEL PROPRIO PATRIMONIO.

TITOLO 04

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

ART. 74

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' E LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE AL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE FRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE E AI DIRIGENTI, OVVERO, IN ASSENZA DI QUESTI ULTIMI, AI DIPENDENTI DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI APICALI PREPOSTI A CIASCUNA DELLE STRUTTURE DI MASSIMA DIMENSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL COMUNE ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI RESPONSABILITA' E PROFESSIONALITA'.

03. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE SI ARTICOLA IN UNITA' ORGANIZZATIVE DI DIVERSA ENTITA' E COMPLESSITA', DETERMINATE ED INDIVIDUATE, SULLA BASE DEI COMPITI E DELLE ATTIVITA' ASSEGNATI A CIASCUNA DI ESSE, NEL REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

ART. 75

RIPARTO DELLE COMPETENZE

01. RIPARTO DELLE COMPETENZE) - SALVE LE COMPETENZE GIA' ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E DAL PRESENTE STATUTO, CON REGOLAMENTO DA EMANARSI ENTRO E NON OLTRE SEI

MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE AD INDIVIDUARE GLI ATTI, ANCHE DISCIPLINATI DA NORMATIVE DI SETTORE, DI COMPETENZA DEGLI ORGANI ELETTIVI, SIA COLLEGIALI CHE MONOCRATICI, IN QUANTO ESPRESSIONE DELL'ATTIVITA' DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, E GLI ATTI DI GESTIONE, RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL SEGRETARIO E DEI DIRIGENTI DELL'ENTE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE SOTTOPONE A VERIFICA, CON UNA PERIODICITA' NON INFERIORE AD UN ANNO, LA RIPARTIZIONE DI COMPETENZE DI CUI AL PRIMO COMMA E PROVVEDE ALLE EVENTUALI MODIFICHE REGOLAMENTARI.

03. LA RIPARTIZIONE DI COMPETENZE FRA IL SEGRETARIO ED I DIRIGENTI DEVE ESSERE ATTUATA SECONDO CRITERI DI RAZIONALITA', BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE QUALIFICHE DEI DIPENDENTI E DELLE FUNZIONI DI ALTA DIREZIONE DEL SEGRETARIO.

ART. 76

CONFLITTI DI COMPETENZA

01. I CONFLITTI DI COMPETENZA SORTI TRA DIRIGENTI O RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO DECISI CON ATTO DEL SEGRETARIO COMUNALE. IL CONFLITTO CHE RIGUARDI ANCHE IL SEGRETARIO E' DECISO DALLA GIUNTA.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, ANCHE AVVALENDOSI DI UN'APPOSITA COMMISSIONE, PROVVEDE A RISOLVERE I CONFLITTI DI COMPETENZA FRA GLI ORGANI ELETTIVI E GLI ORGANI BUROCRATICI.

03. I SOGGETTI INTERESSATI HANNO L'OBBLIGO DI SOTTOPORRE IL QUESITO RELATIVO ALLA COMPETENZA ALL'ORGANO CUI SPETTA IL POTERE DI RISOLVERE IL CONFLITTO, CHE DECIDE DOPO AVERNE SENTITO LE RISPETTIVE RAGIONI.

SEZIONE 01

IL PERSONALE

ART. 77

IL PERSONALE DEL COMUNE

01. IL PERSONALE DEL COMUNE - IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALL'APPROVAZIONE ED ALLE EVENTUALI VARIAZIONI DELLA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE SECONDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 32 , SECONDO COMMA, LETT. C), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LA PIANTA ORGANICA INDIVIDUA LE DOTAZIONI DEL PERSONALE PER CONTINGENTI COMPLESSIVI DI QUALIFICHE E PROFILI PROFESSIONALI, COSI' DA ASSICURARNE LA MASSIMA MOBILITA', IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE AI COMPITI ED ALLE ATTIVITA' DEL COMUNE.

SEZIONE 02

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 78

FUNZIONI

01. IL SEGRETARIO, AL FINE DI PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI ED I PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE E NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL

SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, SVOLGE FUNZIONI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA PROPOSITIVA, COORDINAMENTO, DIREZIONE COMPLESSIVA, VIGILANZA E GARANZIA PER ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO DEL COMUNE E CONCORRERE ALL'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IL SEGRETARIO SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI DIRIGENTI E NE COORDINA LE ATTIVITA'.

03. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA CON FUNZIONI CONSULTIVE, REFERENTI E DI ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA E NE SOTTOSCRIVE I VERBALI, PER LA CUI STESURA PUO' AVVALERSI DELL'OPERA DI ALTRI FUNZIONARI E DI ALTRO PERSONALE COMUNALE.

04. AL SEGRETARIO, IN RELAZIONE ALLE ATTRIBUZIONI DI FUNZIONI PREVISTE DALLA L. 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E DA ALTRE NORME LEGISLATIVE, STATUTARIE E REGOLAMENTARI COMPETE:

A) LA RESPONSABILITA' DELLA FASE ISTRUTTORIA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

B) PROMUOVERE L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

C) IL POTERE DI DIREZIONE E DI ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI GARE, PROCEDURE D'APPALTO E CONCORSI;

D) LA POTESTA' DI ROGARE CONTRATTI ED AUTENTICARE SCRITTURE PRIVATE ED ATTI UNILATERALI NEI QUALI L'ENTE E' PARTE, HA INTERESSE O E' DESTINATARIO;

E) LA FUNZIONE CERTIFICATIVA, LE INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE LA PUBBLICITA' E LA VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI, NONCHE' LE INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE ED IL MIGLIOR UTILIZZO DEI SERVIZI NELL'INTERESSE DEL CITTADINO;

F) L'ADOZIONE DESLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA PER LE ESPLICAZIONI DELLE PROPRIE COMPETENZE;

G) L'ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE.

H) LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO PER L'ACCESSO ALLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI E DI FUNZIONARIO (OTTAVA QUALIFICA) SPETTA, ALTRESI', AL SEGRETARIO GENERALE LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO OVE MANCHI IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE.

05. IL SEGRETARIO PER L'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI SI AVVALE DELLA STRUTTURA, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE DEL COMUNE.

06. IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI, PROGRAMMI E DIRETTIVE DI CUI AL PRIMO COMMA, IL SEGRETARIO SVOLGE ATTIVITA' DI CARATTERE ORGANIZZATORIO E PROVVEDIMENTALE. L'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI SI CONCLUDE CON IL PARERE.

ART. 79

CONTROLLO SOSTITUTIVO SUGLI ATTI DEL SEGRETARIO

01. CONTROLLO SOSTITUTIVO SUGLI ATTI DEL SEGRETARIO - GLI ATTI ASSUNTI DAL SEGRETARIO NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI CHE GLI SONO ATTRIBUITE SONO DEFINITIVI.

02. CONTESTUALMENTE ALLA LORO ADOZIONE, GLI ATTI ADOTTATI DAL SEGRETARIO DEBONO ESSERE COMUNICATI, PER QUANTO DI COMPETENZA, AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI, CHE NEI TRENTA GIORNI SUCCESSIVI, SENTITO L'INTERESSATO, CON PROVVEDIMENTO DI GIUNTA, POSSONO PROPORRE

AL SEGRETARIO DI PROCEDERE AL LORO ANNULLAMENTO, PER MOTIVI DI LEGITTIMITA', OVVERO ALLA LORO REVOCA O ALLA RIFORMA, PER MOTIVI DI CONTRASTO CON GLI INDIRIZZI E LE DIRETTIVE ADOTTATI DAGLI ORGANI POLITICI.

03. NEL CASO IN CUI L'OMMISSIONE O IL RITARDO NELL'ESERCIZIO DEI POTERI CONFERITI DALLE NORME E DAL PRESENTE STATUTO AL SEGRETARIO DETERMINI PREGIUDIZIO PER L'INTERESSE PUBBLICO, IL SINDACO - PREVIA DIFFIDA E SALVO L'AVVIO DELLE PROCEDURE PER L'ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITA', OVE NE SUSSISTANO I PRESUPPOSTI - HA FACOLTA' DI AFFIDARE AD UN DIRIGENTE DI QUALIFICA APICALE, NEI LIMITI DELLE COMPETENZE PER SETTORE, L'INCARICO DI PORRE IN ESSERE IN VIA SOSTITUTIVA GLI ATTI CHE IL SEGRETARIO AVREBBE DOVUTO COMPIERE.

ART. 80

RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO

01. RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO - FERMA RESTANDO LA RESPONSABILITA' PENALE, CIVILE, AMMINISTRATIVO-CONTABILE E DISCIPLINARE PREVISTA PER TUTTI GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DEL RISULTATO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAGLI UFFICI CUI E' PREPOSTO E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE AD ESSO DEMANDATE.

02. L'INOSSERVANZA DEGLI INDIRIZZI GENERALI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA EMANATI DAI COMPETENTI ORGANI POLITICO ISTITUZIONALI DEL COMUNE, DEI TERMINI E DELLE ALTRE NORME DI PROCEDIMENTO PREVISTI DALLE LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO O DA REGOLAMENTI, NONCHE' LA MANCATA O L'INCOMPLETA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI, DEBONO ESSERE ACCERTATE TENENDO CONTO ANCHE DELLE CONDIZIONI ORGANIZZATIVE ED AMBIENTALI, TEMPESTIVAMENTE SEGNALATE, OLTRE CHE DELLA DISPONIBILITA' DI PERSONALE E DI MEZZI E DI QUANTO PREVISTO IN MERITO DALL'EMANANDA LEGGE DI CUI ALL' ARTT. 52 , COMMA 02 , DELLA LEGGE 08.06. 1990 , N. 142 .

03. IL RISULTATO RITENUTO NEGATIVO E' COMUNICATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO AL SEGRETARIO, IL QUALE HA IL DIRITTO DI CONTRODEDUZIONE, DOCUMENTALE O ANCHE ORALE, A GIUSTIFICAZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE. IL SINDACO, QUALORA NON INTENDA ACCOGLIERE LE CONTRODEDUZIONI DEL SEGRETARIO, PUO' RINVIARE LA QUESTIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, CHE DECIDE IN SEDUTA SEGRETA E CON VOTO SEGRETO.

04. IL RISULTATO NEGATIVO DELLA GESTIONE ACCERTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE VIENE SEGNALATO AGLI ORGANI COMPETENTI ED ENTRA A FAR PARTE DELLE VALUTAZIONI DI SERVIZIO DEL SEGRETARIO. IL VICE SEGRETARIO

ART. 81

IL VICE SEGRETARIO

01. IL VICE SEGRETARIO - IL FUNZIONARIO APICALE CUI LA PIANTA ORGANICA DEL COMUNE ASSEGNA LE FUNZIONI DI VICE SEGRETARIO COADIUVA IL SEGRETARIO E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO. IN TALI SITUAZIONI AL VICE SEGRETARIO COMPETE L'ESERCIZIO DI TUTTE LE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO AL SEGRETARIO GENERALE, IVI COMPRESA LA POTESTA' DI

ROGARE CONTRATTI ED AUTENTICARE SCRITTURE PRIVATE ED ATTI UNILATERALI NEI QUALI L'ENTE E' PARTE, HA INTERESSE O E' DESTINATARIO.

02. AL VICE SEGRETARIO PUO' ESSERE AFFIDATO IL COMPITO DELLA REDAZIONE DEI VERBALI DI GIUNTA E DI CONSIGLIO, COMPATIBILMENTE CON LE ATTRIBUZIONI CHE LA LEGGE AFFIDA ESPRESSAMENTE AL SEGRETARIO COMUNALE.

03. LO STATUS GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL VICE SEGRETARIO SONO DISCIPLINATI, TENUTO CONTO E NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE, NEL REGOLAMENTO ORGANICO DEL COMUNE, NONCHE' NEL REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

SEZIONE 03

I DIRIGENTI

ART. 82

FUNZIONE DELLA DIREZIONE POLITICA

01. FUNZIONI DELLA DIREZIONE POLITICA - IL SINDACO, LA GIUNTA E GLI ASSESSORI, NELL'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI E PER LE MATERIE DI RISPETTIVA COMPETENZA, SOVRAINTENDONO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMUNALE MEDIANTE LA FISSAZIONE DEGLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE E DELLE PROCEDURE DA OSSERVARE. A TAL FINE EMANANO LE DIRETTIVE GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE INIZIATIVE E PROVVEDONO ALLA VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI.

02. PER LA DEFINIZIONE DELLE PROPOSTE INERENTI L'ATTIVITA' COMUNALE, PER LA ELABORAZIONE DELLE DIRETTIVE, PER LA INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI, IL SINDACO, LA GIUNTA E GLI ASSESSORI SI AVVALGONO, NEI MODI PREVISTI DAL REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, DELLO SPECIFICO APPORTO PROPOSITIVO DELLA DIRIGENZA.

ART. 83

FUNZIONI DELLA DIRIGENZA COMUNALE

01. FUNZIONI DELLA DIRIGENZA COMUNALE - I DIRIGENTI SVOLGONO LE FUNZIONI PROPRIE CHE GLI SONO ATTRIBUITE DALLE LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. IN PARTICOLARE, I DIRIGENTI:

A) PRESIDONO LE GARE PER ACQUISTI, ALIENAZIONI, LOCAZIONI, SOMMINISTRAZIONI O APPALTI DI OPERE PUBBLICHE E SERVIZI, CON RIGUARDO AI SETTORI DI COMPETENZA. NEI CASI IN CUI NON SIA AGEVOLE L'INDIVIDUAZIONE CERTA DELLA COMPETENZA O, COMUNQUE, POSSANO NASCERE

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONI, DECIDE IL SEGRETARIO GENERALE NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITIGLI DALL' ARTT. 78 , LETTERA C).

B) STIPULANO I CONTRATTI DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL SETTORE DI LORO COMPETENZA, RICEVUTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA;

C) ADOTTANO GLI ATTI A RILEVANZA ESTERNA NON ESPRESSAMENTE RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AD ALTRI ORGANI DEL COMUNE;

D) PRESIDONO LE COMMISSIONI DI CONCORSO PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI NEI SETTORI DI COMPETENZA, NEL RISPETTO DI QUANTO STABILITO NEL PRESENTE STATUTO E NEL REGOLAMENTO COMUNALE;

E) ESPRIMONO IL PROPRIO PARERE SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE E SUI PROVVEDIMENTI DEGLI ALTRI ORGANI ELETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

F) EMANANO ISTRUZIONI E CIRCOLARI PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI;

G) POSSONO RAPPRESENTARE IL COMUNE IN ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE;

H) POSSONO PARTECIPARE AGLI ORGANI COLLEGIALI OPERANTI NELL'AMBITO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, OGNI QUALVOLTA SIANO POSTI IN TRATTAZIONE ARGOMENTI O PROPOSTE RICADENTI NELL'AMBITO DELLE SPECIFICHE COMPETENZE DI SETTORE.

03. I DIRIGENTI CURANO INOLTRE:

A) LA PROGRAMMAZIONE ED IL CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ASSEGNATE ALLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA CUI SONO PREPOSTI;

B) LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI ASSEGNATE ALLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA CUI SONO PREPOSTI, FINALIZZANDOLE AL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI;

C) LA DIREZIONE DEL PERSONALE, L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE E DEI PROGRAMMI AI QUALI SONO PREPOSTI.

04. I DIRIGENTI SVOLGONO LE FUNZIONI LORO ATTRIBUITE CON AUTONOMIA E RESPONSABILITA' TECNICA, PROFESSIONALE, GESTIONALE ED ORGANIZZATIVA, ENTRO I LIMITI E CON LE MODALITA' PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

05. I DIRIGENTI SONO TENUTI A GARANTIRE L'IMPARZIALITA' E IL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, SECONDO IL PRINCIPIO DI LEGALITA' E L'ESIGENZA DELLA TEMPESTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE E DELLA SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA DELLE PROCEDURE.

06. I DIRIGENTI NELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI LORO ATTRIBUITE POSSONO RAPPRESENTARE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANCHE PRESSO ENTI ED ORGANISMI REGIONALI E STATALI.

ART. 84

DOVERI DELLA DIRIGENZA

01. DOVERE DELLA DIRIGENZA - I DIRIGENTI DEBONO ATTENERSI ALLE DIRETTIVE GENERALI EMANATE DAI COMPETENTI ORGANI COMUNALI.

02. DI FRONTE A PROVVEDIMENTI NON RITENUTI CONFORMI A LEGGE, I DIRIGENTI HANNO L'OBBLIGO DI ESPRIMERE IL LORO DISSENSO.

03. ESSI POSSONO ALTRESI' FAR COSTATARE IL LORO DIVERSO AVVISO ANCHE PER MOTIVI CONCERNENTI L'OPPORTUNITA' DEGLI ATTI. IL PARERE SFAVOREVOLE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO E DEVE INDICARE, OVE POSSIBILE, I DIVERSI STRUMENTI E LE MODALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA CHE POSSONO FAR CONSEGUIRE ALL'AMMINISTRAZIONE GLI OBIETTIVI CHE L'ATTO SU CUI IL PARERE E' STATO ESPRESSO INTENDEVA PERSEGUIRE.

04. I DIRIGENTI SONO TUTTAVIA TENUTI AD ATTUARE I PROVVEDIMENTI E AD OSSERVARE LE DISPOSIZIONI CHE, NONOSTANTE IL DISSENSO ESPRESSO, VENGANO IMPARTITI NUOVAMENTE PER ISCRITTO, SALVO CHE NON SI TRATTI DI ATTI VIETATI DALLA LEGGE.

05. I DIRIGENTI SONO RESPONSABILI DEGLI ATTI CHE PONGONO IN ESSERE

AUTONOMAMENTE E CONDIVIDONO LA RESPONSABILITA' DEGLI ATTI CUI HANNO CONCORSO, SALVO CHE NON ABBIANO ESPRESSO IL LORO MOTIVATO DISSENSO.

ART. 85

CONTROLLO SOSTITUTIVO SUGLI ATTI DELLA DIRIGENZA

01. CONTROLLO SOSTITUTIVO SUGLI ATTI DELLA DIRIGENZA - GLI ATTI ASSUNTI DAI DIRIGENTI NELL' AMBITO DELLE FUNZIONI LORO ATTRIBUITE SONO DEFINITIVI.

02. CONTESTUALMENTE ALLA LORO ADOZIONE, GLI ATTI ADOTTATI DAI DIRIGENTI DEBONO ESSERE COMUNICATI AL SEGRETARIO GENERALE, CHE NEI TRENTA GIORNI SUCCESSIVI, INFORMATANE LA GIUNTA COMUNALE E SENTITO L' INTERESSATO, PUO' PROPORRE AL DIRIGENTE RESPONSABILE DI PROCEDERE AL LORO ANNULLAMENTO PER MOTIVI DI LEGITTIMITA', OVVERO ALLA REVOCA O ALLA RIFORMA PER MOTIVI DI CONTRASTO CON GLI INDIRIZZI E LE DIRETTIVE DEGLI ORGANI POLITICI O DEL SEGRETARIO GENERALE.

03. NEL CASO IN CUI L' OMISSIONE O IL RITARDO NELL' ESERCIZIO DEI POTERI CONFERITI DALLE LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO E DA REGOLAMENTI AI DIRIGENTI DETERMINI PREGIUDIZIO PER L' INTERESSE PUBBLICO, IL SEGRETARIO COMUNALE - D' INTESA CON LA GIUNTA, PREVIA DIFFIDA E SALVO L' AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA REVOCA DELL' INCARICO E PER L' ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITA' DIRIGENZIALI, OVE NE SUSSISTANO I PRESUPPOSTI - HA FACOLTA' DI PORRE IN ESSERE IN VIA SOSTITUTIVA GLI ATTI CHE IL DIRIGENTE AVREBBE DOVUTO COMPIERE.

ART. 86

VALUTAZIONE DELL' ATTIVITA' DEI DIRIGENTI

01. VALUTAZIONE DELL' ATTIVITA' DEI DIRIGENTI - L' ATTIVITA' DEI DIRIGENTI E' VALUTATA IN RELAZIONE ALLA TEMPESTIVITA' ED ALLA COMPLETEZZA CON LE QUALI SONO STATI RAGGIUNTI GLI OBIETTIVI ASSEGNATI, TENUTO CONTO ANCHE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI E ORGANIZZATIVE E DELLA CONCRETA DISPONIBILITA' DELLE RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE.

02. LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI PER LE FINALITA' DI CUI AL PRIMO COMMA E' EFFETTUATA CON ATTO DELLA GIUNTA, SU PROPOSTA DEL SINDACO O DELL' ASSESSORE COMPETENTE, SULLA BASE DI UNA RELAZIONE PREDISPOSTA DAL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 87

RESPONSABILITA' PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

01. RESPONSABILITA' PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI - FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE RESPONSABILITA' DI ORDINE GENERALE PER TUTTI I PUBBLICI DIPENDENTI, I DIRIGENTI SONO ALTRESI' RESPONSABILI, NELL' ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI, DELLA GESTIONE DELLE RISORSE AFFIDATE, DEL BUON ANDAMENTO DELL' IMPARZIALITA' E DELLA LEGITTIMITA' DELL' AZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE CUI SONO PREPOSTI.

02. I DIRIGENTI RISPONDONO IN PARTICOLARE DELL' OSSERVANZA DEGLI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI E DELLE DIRETTIVE EMANATE DAI

COMPETENTI ORGANI COMUNALI E DEL RISPETTO DELLE NORME PROCEDIMENTALI PREVISTE DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI.

ART. 88

DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI

01. DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI - CON L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE AD INDIVIDUARE, NELL'AMBITO DI AREE FUNZIONALI OMOGENEE RAGGRUPPANTI PIU' UFFICI O SERVIZI, LE STRUTTURE DI MASSIMA DIMENSIONE DELL'ENTE, STABILENDO ALTRESI' I CRITERI E LE MODALITA' DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI TALI STRUTTURE. GLI INCARICHI SONO CONFERITI A DIRIGENTI DELLA QUALIFICA APICALE CON PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA, ALLA QUALE COMPETE ANCHE LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO.

02. L'INCARICO, CHE SI AGGIUNGE ALLA DIREZIONE DELL'UFFICIO O DEL SERVIZIO, HA UNA DURATA TRIENNALE RINNOVABILE; ESSO PUO' ESSERE REVOCATO IN QUALUNQUE TEMPO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO DELLA GIUNTA.

ART. 89 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE DIRIGENZIALE O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

01. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE DIRIGENZIALE O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - IL COMUNE, IN CASO DI VACANZA DEL POSTO O PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI CHE RICHIEDONO ALTA SPECIALIZZAZIONE, PUO' PROCEDERE ALL'ASSUNZIONE, MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, DI PERSONALE ESTERNO, IN MISURA NON SUPERIORE AL 50% DEI POSTI PREVISTI IN ORGANICO PER LE QUALIFICHE DIRIGENZIALI DI CIASCUN SETTORE.

02. L'ASSUNZIONE E' DISPOSTA A SEGUITO DI CONCORSO PER TITOLI A COLLOQUIO, CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, CHE STABILISCE LA DURATA DELL'INCARICO, COMUNQUE NON SUPERIORE A 03 ANNI, E LA RETRIBUZIONE. L'INCARICO PUO' ESSERE RINNOVATO PER UNA SOLA VOLTA CON MOTIVATA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

03. I DIRIGENTI ESTERNI DEBONO POSSEDERE GLI STESSI REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE. AI DIRIGENTI ESTERNI NON PUO' COMUNQUE ESSERE ATTRIBUITA LA QUALIFICA DI VICE SEGRETARIO.

04. I DIRIGENTI ESTERNI SONO SOGGETTI ALLE NORME STABILITE PER I DIRIGENTI COMUNALI DALL'ORDINAMENTO, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

TITOLO 07

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 90

AUTONOMIA FINANZIARIA

01. AUTONOMIA FINANZIARIA - NELL'AMBITO DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA ATTRIBUITA DALLA LEGGE, IL COMUNE DETERMINA I CRITERI PER LA COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI DI

CUI LO STESSO ASSICURA LO SVOLGIMENTO. LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, DA EFFETTUARSI IN RAPPORTO AI COSTI EFFETTIVI DEI SINGOLI SERVIZI, POTRA' PREVEDERE SISTEMI DI DIFFERENZIAZIONE DA CALCOLARSI SULLA BASE DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DEGLI UTENTI.

02. L'ESECUZIONE DI OPERE O DI INTERVENTI OVVERO L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI PUO' ANCHE ESSERE SUBORDINATA AL REPERIMENTO DELLE RISORSE TRAMITE CONTRIBUTIONI VOLONTARIE "UNA TANTUM" O PERIODICHE, CORRISPOSTE DAI CITTADINI O DAGLI UTENTI.

03. A TALE SCOPO POSSONO ESSERE INDETTE FORME DI CONSULTAZIONE DELLA CITTADINANZA. LA DICHIARAZIONE DI CONTRIBUZIONE E' RACCOLTA DAL SEGRETARIO COMUNALE O DA UN SUO DELEGATO ED E' VINCOLANTE PER CHI LA RENDE.

04. QUANDO IL GODIMENTO DELL'OPERA O DEL SERVIZIO COMPORTA LA CORRESPONSIONE DI UN CANONE O DI UN PREZZO, IL CITTADINO O L'UTENTE CHE HA CONTRIBUITO NELLE FORME DI CUI AI PRECEDENTI COMMI E' ESENTATO O GODE DI AGEVOLAZIONI PROPORZIONATE AL CONTRIBUTO VERSATO, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO SUI SERVIZI.

ART. 91

REGOLAMENTI DI CONTABILITA' E DEI CONTRATTI

01. REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E DEI CONTRATTI - IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', ISPIRATO A PRINCIPI DI EFFICIENZA E DI TRASPARENZA, DEVE CONTENERE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI SULLE ENTRATE E SULLE SPESE DEL COMUNE, RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

02. IL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DISCIPLINA LE PROCEDURE CONTRATTUALI, SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA, DI TRASPARENZA E DI ECONOMICITA' DI GESTIONE, NEL RISPETTO DELLA RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA ORGANI POLITICI ED ORGANI BUROCRATICI.

03. IL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DISCIPLINA ALTRESI' IL RICORSO ALLA TRATTATIVA PRIVATA ED ALL'APPALTO CONCORSO, SECONDO CRITERI CHE GARANTISCA LE PIU' AMPIE FORME DI PUBBLICITA' DELLE PROCEDURE, LA CONGRUITA' DELLA CIFRA DETERMINATA, L'OBIETTIVITA' NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE.

04. LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, IN CASO DI RICORSO ALLA TRATTATIVA PRIVATA, COMPREDONO L'INDICAZIONE NOMINATIVA DEL SOGGETTO CONTRAENTE NELLA DELIBERAZIONE CHE PRECEDE LA STIPULA DEL CONTRATTO.

05. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI E' DI COMPETENZA E RESPONSABILITA' DEL DIRIGENTE NOMINATO DAL SINDACO.

ART. 92

IL BILANCIO

01. IL BILANCIO - IL BILANCIO DEVE ESSERE REDATTO, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO SULLA CONTABILITA', IN MODO DA CONSENTIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI, PROGETTI, SERVIZI ED OBIETTIVI.

02. IL BILANCIO NON E' APPROVATO SE ALLA SEDUTA NON PARTECIPA ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E SE NON STATE PREVENTIVAMENTE ASSOLTE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONSULTAZIONI.

03. NELL'AMBITO DEGLI AGGREGATI DI CAPITOLI PREVISTI NEL BILANCIO DI COMPETENZA IN FUNZIONE DI PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI, LA GIUNTA E' AUTORIZZATA AD OPERARE STORNI DI FONDI FRA CAPITOLI.

04. AL CONTO CONSUNTIVO DEBONO ESSERE ALLEGATE LE DICHIARAZIONI CON CUI I CONSIGLIERI COMUNALI, I COMPONENTI DELLA GIUNTA, IL SEGRETARIO ED I DIPENDENTI DELL'ENTE ATTESTANO I PROVENTI RICAUVATI A QUALSIASI TITOLO DALL'ESPLETAMENTO DEI LORO INCARICHI E DELLE LORO FUNZIONI.

ART. 93

I REVISORI

01. I REVISORI - PRESSO IL COMUNE E' COSTITUITO UN COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE PREVISTE PER LE ALTRE NOMINE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. IL PRESIDENTE ED I COMPONENTI DEL COLLEGIO SONO NOMINATI PER UN TRIENNIO. I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE CONFERMATI PER UNA SOLA VOLTA E NON SONO REVOCABILI, SALVO INADEMPIENZA.

03. IL COLLEGIO DEI REVISORI PROPONE PROVVEDIMENTI E MISURE PER CONSEGUIRE UNA PIU' ELEVATA EFFICIENZA, UNA MAGGIORE ECONOMICITA' ED UNA MIGLIORE PRODUTTIVITA' DELLA GESTIONE. AL RIGUARDO PUO' ESSERE SENTITO DAL CONSIGLIO COMUNALE E DALLE COMMISSIONI CONSILIARI.

ART. 94 MODALITA' DEL CONTROLLO

01. I REVISORI HANNO DIRITTO D'ACCESSO A TUTTI GLI UFFICI DEL COMUNE E POSSONO ESAMINARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELL'ENTE.

02. IL COLLEGIO DEI REVISORI OLTRE AD ESERCITARE LA FUNZIONE DI CONTROLLO SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE IN SEDE PREVENTIVA E CONCOMITANTE, ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE.

03. IL COLLEGIO DEI REVISORI COLLABORA CON LA GIUNTA E CON IL CONSIGLIO ALL'ATTIVITA' DI INDIRIZZO DELL'ENTE, ANCHE CON RELAZIONI PERIODICHE, MEDIANTE RILEVAZIONE ANALITICA DELLE PROCEDURE OPERATIVE; MEDIANTE ANALISI ECONOMICHE DELL'ANDAMENTO GESTIONALE ED UNA

SINTESI DELLE RILEVAZIONI EFFETTUATE; MEDIANTE INDICAZIONI DI PROPOSTE DI RIORGANIZZAZIONE IN CHIAVE DINAMICA.

04. IN SEDE DI CONSULTAZIONE IL COLLEGIO DEI REVISORI PRESENTA UN'APPOSITA RELAZIONE CHE ILLUSTRRA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO E FORMULA SPECIFICI RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A MIGLIORARE L'EFFICIENZA, L'ECONOMICITA' E L'EFFICACIA DELLA GESTIONE, NONCHE' A GARANTIRE UNA PIU' CORRETTA IMPOSTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE.

ART. 95 CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PREDISPONE PARTICOLARI FORME INTERNE DI CONTROLLO ECONOMICO, TALI DA EVIDENZIARE I RISULTATI DI GESTIONE CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

02. IL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DI GESTIONE E' EFFETTUATO DA FUNZIONARI DA FUNZIONARI DI RAGIONERIA, CON PARTICOLARI COMPETENZE NEL SETTORE DELLA REVISIONE CONTABILE, I QUALI PRESENTANO RELAZIONI TRIMESTRALI SUL GRADO DI EFFICACIA DELL' AZIONE CONDOTTA DAL COMUNE.

ART. 96 CONTROLLO ESTERNO DI GESTIONE

01. CONTROLLO ESTERNO DI GESTIONE - IL CONTROLLO DI REVISIONE CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE, AL FINE DI GARANTIRE UNA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL COMUNE STRUTTURATO NELLE FORME DI UN CONTROLLO GUIDA DELL'ECONOMICITA', DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL' AZIONE PUBBLICA E DEVE INTERAGIRE CON LA DIRIGENZA POLITICA E TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. IL SISTEMA DEI CONTROLLI DEVE FORNIRE ALLA DIRIGENZA POLITICA E TECNICO-AMMINISTRATIVA DELL'ENTE TUTTI GLI ELEMENTI CONOSCITIVI ED OPERATIVI NECESSARI AL BUON ANDAMENTO DELL'ENTE STESSO, IN MODO DA ASSICURARE L'ECONOMICITA' DELLA GESTIONE, LA SOGLIA OTTIMALE DI RENDIMENTO (EFFICIENZA) E LA CONGRUITA' DELLA CONDUZIONE RISPETTO AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE (EFFICACIA), ANCHE IN RIFERIMENTO ALL'IMPOSTAZIONE DEL NUOVO BILANCIO DI ESERCIZIO.

TITOLO 07

SERVIZI PUBBLICI LOCALI PRINCIPI GENERALI

ART. 97

SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO

01. LO SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO, NONCHE' LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE TERRITORIALI, AMBIENTALI ED UMANE SONO PERSEGUITI ATTRAVERSO LA GESTIONE DIRETTA ED INDIRETTA DEI SERVIZI ED ATTRAVERSO LA PIANIFICAZIONE, LA PROGRAMMAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE OPERANO NEL COMUNE.

02. A TALE FINE IL COMUNE PROMUOVE INTESI E ACCORDI CON I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE ESERCITANO ATTIVITA' O SVOLGONO FUNZIONI CHE INTERESSANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO; EMANA DIRETTIVE E FORNISCE INDICAZIONI DI CUI GLI STESSI DEBONO TENERE CONTO; PROVVEDE A COORDINARE, NON INTERFERENDO CON IL CORRETTO ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI, L'EROGAZIONE DEI SERVIZI RESI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PER ADEGUARLI ALLE ESIGENZE DELLA COMUNITA'.

03. IN PARTICOLARE, IL COMUNE CURA LO SVILUPPO ECONOMICO, NEL RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, NAZIONALE, REGIONALE E DELLE ALTRE AUTONOMIE LOCALI, ADOTTANDO PIANI DI INTERVENTO FINALIZZATI A FAVORIRE L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO, ANCHE NELLE FORME DI CUI ALL'ARTICOLO SEGUENTE.

04. I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI SONO OFFERTI, OVE POSSIBILE, A TUTTI I SOGGETTI CHE NEL TERRITORIO COMUNALE LAVORANO, STUDIANO, VIVONO, A PRESCINDERE DALLA LORO CITTADINANZA O RESIDENZA. I SERVIZI SCOLASTICI E SANITARI SONO OFFERTI A CHIUNQUE VIVA SUL TERRITORIO, A PRESCINDERE DAL TITOLO DELLA PRESENZA.

ART. 98

SOCIETA' D'INTERVENTO

01. SOCIETA' DI INTERVENTO - IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLE SOCIETA' DI INTERVENTO, COSTITUITE, A SECONDA DELLE ESIGENZE, NELLE FORME DELLE SOCIETA' DI CAPITALI PREVISTE DAL CODICE CIVILE, PER FAVORIRE LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE.

02. LE SOCIETA' DI INTERVENTO, A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE O A CAPITALE MISTO, CON LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI, SONO FINALIZZATE ALL'AVVIO DELLE ATTIVITA' ED ALLA CESSIONE A SOGGETTI CHE ASSICURINO IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' PROPRIE DELLA SOCIETA'.

03. LE SOCIETA' DOVRANNO AVERE UN AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO ANCHE SOVRACOMUNALE, PURCHE' ADEGUATO AL PERSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITA'.

04. IL PROVVEDIMENTO CON CUI VIENE STABILITA LA PARTECIPAZIONE DOVRA' STABILIRE IL SISTEMA DI FINANZIAMENTO, ANCHE CON RICORSO AL CREDITO L'OGGETTO SOCIETARIO, LE MODALITA' DI CESSAZIONE DELLE ATTIVITA' E DI RECUPERO GRADUALE DEL CAPITALE INVESTITO, L'EVENTUALE PARTECIPAZIONE AGLI UTILI.

ART. 99

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. I SERVIZI PUBBLICI LOCALI - IL COMUNE NELL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI PERSEGUE MODALITA' DI GESTIONE CHE RISPONDANO AD OBIETTIVI DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E PAREGGIO DI BILANCIO, FATTI SALVI BEN INDIVIDUATI E MOTIVATI COSTI SOCIALI; VALORIZZA LA COMPETENZA PROFESSIONALE NELLA SCELTA DI AMMINISTRATORI E DIRIGENTI.

02. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AVVIENE DI REGOLA A MEZZO DI ISTITUZIONI, AZIENDE SPECIALI, SOCIETA' PER AZIONI, CONVENZIONI, CONSORZI.

ART. 100

IL PIANO DI GESTIONE

01. IL PIANO DI GESTIONE - IN ALLEGATO ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL PIANO GENERALE DEI SERVIZI PUBBLICI GESTITI DAL COMUNE. IL PIANO DEVE CONTENERE L'OGGETTO, LE DIMENSIONI E LE CARATTERISTICHE DI CIASCUN SERVIZIO, LA FORMA DI GESTIONE SCELTA CON LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL SUO ESERCIZIO LE DOTAZIONI PATRIMONIALI E DI PERSONALE, LE FINALITA' CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE ATTRAVERSO LA GESTIONE DEI SINGOLI SERVIZI ED IL PIANO FINANZIARIO DI INVESTIMENTO E DI GESTIONE.

02. L'ASSUNZIONE DI UN NUOVO SERVIZIO DA PARTE DEL COMUNE DEVE ESSERE CORREDATA DA UNO STUDIO DI FATTIBILITA' E DA UN PIANO TECNICO-FINANZIARIO CHE CONTENGA ADEGUATE MOTIVAZIONI CIRCA LA FORMA DI GESTIONE PRESCELTA, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE.

03. LA VALUTAZIONE COMPARATIVA DEVE TENERE CONTO DI TUTTE LE FORME DI

GESTIONE, COMPRESSE QUELLE DI ASSOCIAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE O CONSORZIO, ANCHE PREVIO ACCORDO DI PROGRAMMA.

04. QUALUNQUE SIA LA FORMA DI GESTIONE PRESCELTA, DOVRANNO ESSERE PREVISTE MODALITA' DI RAPPORTO E FORME DI RACCORDO TRA IL SOGGETTO GESTORE ED IL COMUNE, IDONEE AD ASSICURARE IL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE.

ART. 101

REGOLAMENTO DEI SERVIZI

01. REGOLAMENTO DEI SERVIZI - IL COMUNE ADOTTA IL REGOLAMENTO DEI SERVIZI CHE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, DETERMINA, PER CIASCUNA FORMA DI GESTIONE, LE DOTAZIONI DI BENI E DI PERSONALE, LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, LE NORME FINANZIARIE E CONTABILI, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA GESTIONALE DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DELL'ENTE E LE MODALITA' DI INDIRIZZO DA PARTE DEGLI ORGANI COMUNALI, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

ART. 102

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

01. COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE - LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE AUTORIZZA L'ISTITUZIONE O LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AD ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA', NE DISCIPLINA LE FINALITA' E L'ORGANIZZAZIONE. LA STESSA DELIBERA PROVVEDE A SPECIFICARE GLI IMPEGNI FINANZIARI DEL COMUNE E AD ASSICURARE CHE LE ATTIVITA' SI SVOLGANO CONFORMEMENTE AGLI INDIRIZZI STABILITI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI E SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE. LE MODALITA' E L'ASSETTO DI GESTIONE

ART. 103

LE ISTITUZIONI

01. LE ISTITUZIONI - L'ISTITUZIONE RAPPRESENTA L'ORGANISMO DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, DOTATO DI UNA PROPRIA AUTONOMIA GESTIONALE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA DEI COMPONENTI ASSEGNATI, COSTITUISCE ISTITUZIONI CON DELIBERAZIONI NELLE QUALI DEVE ESSERE INDICATO IL CAPITALE DI DOTAZIONE, I MEZZI ED IL PERSONALE ASSEGNATI; ALLA DELIBERA E' ALLEGATO IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE CHE DETERMINA ANCHE GLI ATTI FONDAMENTALI SOTTOPOSTI ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LE MODALITA' DI INDIRIZZO E DI VIGILANZA, LE FORME DI CONTROLLO DEI RISULTATI DI GESTIONE E LE MODALITA' DI VERIFICA ECONOMICO CONTABILE DA PARTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

03. DI REGOLA, L'ISTITUZIONE SVOLGE LE ATTIVITA' DI PROPRIA COMPETENZA CON LA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE DEL VOLONTARIATO.

ART. 104

ORDINAMENTO, FUNZIONAMENTO E CONTABILITA' DELLE ISTITUZIONI

01. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE RESTANO IN CARICA PER LA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ESERCITANO LE LORO FUNZIONI FINO AL RINNOVO.

02. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESERCITA FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO GESTIONALE ED E' COMPOSTO DA UN NUMERO DI CONSIGLIERI NON SUPERIORE A CINQUE, STABILITO DAL REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE, CHE NE DETERMINA ANCHE IL COMPENSO.

03. IL PRESIDENTE E' ELETTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FRA I SUOI COMPONENTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DETERMINA I CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO DELL'ISTITUZIONE. I BILANCI DELLE ISTITUZIONI SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL RISPETTO DEI TEMPI E DELLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 105

LE AZIENDE SPECIALI

01. LE AZIENDE SPECIALI - L'AZIENDA SPECIALE COSTITUISCE L'ENTE STRUMENTALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICO-IMPREDITORIALE, SIA CON ASSUNZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO STESSO, SIA A MEZZO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE CHE GARANTISCANO IL PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

02. LO STATUTO DELL'AZIENDA E' APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E DEVE INDICARE GLI ATTI FONDAMENTALI SOTTOPOSTI ALL'APPROVAZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE. E' IN OGNI CASO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL BILANCIO ANNUALE, CUI DEVE ESSERE ALLEGATA UNA RELAZIONE CON LA QUALE GLI ORGANI DELL'AZIENDA DANNO ATTO DEL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI E DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE CAUSE DEL LORO MANCATO RAGGIUNGIMENTO E DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI NECESSARI.

03. GLI EVENTUALI COSTI SOCIALI PER I QUALI E' PREVISTA LA POSSIBILE COPERTURA DI SPESA ANNUALE DA PARTE DEL COMUNE, POSSONO AVERE AD OGGETTO SOLO AGEVOLAZIONI A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI, PREVENTIVAMENTE DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. GLI ORGANI DELL'AZIENDA RESTANO IN CARICA PER LA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ESERCITANO LE LORO FUNZIONI FINO AL LORO RINNOVO.

ART. 106

SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO

01. SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO - LA MAGGIORANZA ASSOLUTA AZIONARIA DELLA SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO DEVE ESSERE DI TITOLARITA' COMUNALE E DI ALTRI ENTI LOCALI.

02. LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE NON PUO' ESSERE SUPERIORE ALL' 80% DEL CAPITALE SOCIALE.

03. LO STATUTO E L'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. NEGLI STESSI ATTI DEBONO ESSERE SPECIFICATI LE FORME DI CONTROLLO,

VIGILANZA E COORDINAMENTO CON GLI INDIRIZZI E LE DIRETTIVE DELL'ENTE LOCALE CUI LA SOCIETA' E' VINCOLATA NELLA SUA ATTIVITA'. LE MODIFICHE DELL'OGGETTO SOCIALE DEBONO IN OGNI CASO ESSERE SOTTOPOSTE ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. LE SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO SONO SOTTOPOSTE A OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO.

05. IL COMUNE FAVORISCE ATTRAVERSO SPECIFICHE INIZIATIVE LA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI CITTADINI ED UTENTI, IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA, DI QUOTE AZIONARIE DELLE SOCIETA' PER AZIONI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE.

ART. 107

SOCIETA' COLLEGATE E CONTROLLATE

01. SOCIETA' COLLEGATE E CONTROLLATE - LE SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, LE AZIENDE SPECIALI, I CONSORZI POSSONO PARTECIPARE ALL'ISTITUZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI O ASSUMERVI PARTECIPAZIONI.

02. QUALORA TALI SOCIETA' SVOLGANO SERVIZI PUBBLICI LOCALI, I RELATIVI STATUTI DOVRANNO CONTENERE DISPOSIZIONI VOLTE A CONSENTIRE IL CONTROLLO E LA VIGILANZA DA PARTE DEGLI ORGANI COMUNALI, SECONDO QUANTO STABILITO NEL PRECEDENTE ARTICOLO.

03. LA DETERMINAZIONE DI ISTITUIRE O PARTECIPARE A SOCIETA' DI CAPITALE DA PARTE DI AZIENDE E CONSORZI DOVRANNO ESSERE OGGETTO DI SPECIFICA APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 108

CONCESSIONE A TERZI

01. CONCESSIONE A TERZI - I SERVIZI PUBBLICI SONO GESTITI CON CONCESSIONI A TERZI QUANDO LE RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE O DI OPPORTUNITA' SOCIALE SIANO ADEGUATAMENTE MOTIVATE CON ANALISI DELLO STATO DELLA GESTIONE E CON CONCRETE VERIFICHE.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONVENZIONARSI CON SINGOLI, DITTE, IMPRESE E COOPERATIVE SPECIALIZZATE PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LE CONCESSIONI DEBONO AVERE UNA DURATA COMMISURATA ALLE SPESE DI INVESTIMENTO RICHIESTE AL CONCESSIONARIO, DA VALUTARSI ATTRAVERSO UN PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO CERTIFICATO.

04. IL CAPITOLATO ACCESSIVO ALLA CONCESSIONE DISCIPLINA MODALITA', PROCEDURE, CONTROLLI, POTERE DI EMANARE DIRETTIVE E LORO VINCOLATIVITA' DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NONCHE' LE FACOLTA' DI RECESSO E DI RISCATTO.

ART. 109

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE, SOCIETA' E ISTITUZIONI

01. LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE, DELLE SOCIETA' E DELLE ISTITUZIONI DI COMPETENZA COMUNALE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PROPOSTO DALLA GIUNTA O DA UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, CONTENENTE L'ELENCO DEI CANDIDATI A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, NEL CASO DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI, ANCHE A PRESIDENTE. LA NOMINA

AVVIENE A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. ALMENO TRENTA GIORNI PRIMA CHE SI PROCEDA ALLE NOMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, DEVE ESSERE DATA INFORMAZIONE AGLI ENTI, ALLE ASSOCIAZIONI, AGLI ORDINI PROFESSIONALI, ALLE ISTITUZIONI CULTURALI, ALLE ORGANIZZAZIONI SOCIALI, SINDACALI E IMPRENDITORIALI DESLI ADEMPIMENTI CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE COMPIERE, INVITANDOLI A PROPORRE PROPRIE CANDIDATURE ADEGUATAMENTE MOTIVATE.

03. IN OGNI CASO, LE CANDIDATURE DEBONO ESSERE CORREDATE DAL CURRICULUM PERSONALE DEL CANDIDATO DA CUI RISULTINO IN PARTICOLARE IL TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO, L'ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA, LE CARICHE RICOPERTE E ALTRI ELEMENTI UTILI A VALUTARNE LA PROFESSIONALITA'.

04. LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI NOMINA DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO TROVANO APPLICAZIONE ANCHE NEI CONFRONTI DI TUTTE LE ALTRE NOMINE DI COMPETENZA COMUNALE, COMPRESA QUELLA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

05. NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ALTRESI' PROCEDERE ALLA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO.

ART. 110

REVOCA E SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. REVOCA E SFIDUCIA COSTRUTTIVA - LA REVOCA E LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA SONO PREVISTE PER TUTTI GLI AMMINISTRATORI DI DESIGNAZIONE COMUNALE.

02. LA REVOCA COME ATTO NEI CONFRONTI DEL SINGOLO AMMINISTRATORE E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA COME ATTO NEI CONFRONTI DELL'INTERA DELEGAZIONE DI NOMINA COMUNALE NEGLI ENTI SONO DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE SU MOZIONE PROPOSTA DALLA GIUNTA O DA

UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, CON PROVVEDIMENTO ADEGUATAMENTE MOTIVATO.

03. LA REVOCA E' PROPOSTA PER CAUSE DI SOPRAGGIUNTO CONFLITTO DI INTERESSE, INCOMPATIBILITA' E PER GRAVI COMPORAMENTI, CONTRADDITTORI OD OMISSIVI, RISPETTO AGLI IMPEGNI PROGRAMMATICI ASSUNTI CON L'ACCETTAZIONE DELLA NOMINA SULLA BASE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO, DI SUCCESSIVI ATTI DEL CONSIGLIO, DI GRAVI E REITERATE INOTTEMPERANZE A DIRETTIVE ADOTTATE DAL CONSIGLIO O DALLA GIUNTA.

04. LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA, PROPOSTA E DELIBERATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PRESENTATA ALMENO UN ANNO DALL'ENTRATA IN CARICA, CON L'INDICAZIONE CONGIUNTA DEL PRESIDENTE E DELL'INTERA DELEGAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE E DELL'AZIENDA SPECIALE, INTEGRATA DAL DOCUMENTO DI INDIRIZZO SULL'ATTIVITA' CHE I RAPPRESENTANTI SI IMPEGNANO A SEGUIRE NEL MANDATO.

ART. 111

DIRETTORE E PERSONALE DELLE ISTITUZIONI

01. DIRETTORE E PERSONALE E DELLE ISTITUZIONI - LA NOMINA DEL DIRETTORE DELLE ISTITUZIONI PUO' AVVENIRE PER CONCORSO PUBBLICO O TRAMITE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O PRIVATO. IN QUEST'ULTIMO CASO LA PROPOSTA DI NOMINA DEVE RIPORTARE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA REVOCA DEL DIRETTORE PUO' ESSERE DISPOSTA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA O DI UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, PER GRAVI E RIPETUTI INADEMPIMENTI AI DOVERI DI UFFICIO O PER DIMOSTRATA INEFFICIENZA. LA REVOCA DEVE AVVENIRE PREVIA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI, ASSICURANDO IL CONTRADDITTORIO CON L'INTERESSATO.

03. IL DIRETTORE HA LA RESPONSABILITA' SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVA NEI TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO, NEL QUALE SONO ALTRESI' DETERMINATE LE MODALITA' DI RACCORDO FRA LE ATTIVITA' DEMANDATE ALLE ISTITUZIONI E LE ATTIVITA' CHE NEGLI STESSI SETTORI DI INTERVENTO RIMANGONO IN CAPO ALLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

04. IL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLE ISTITUZIONI E' REGOLATO DALLE NORME SUL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI COMUNALI.

TITOLO 09

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE. ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 112

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE, NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI E AL FINE DI ASSICURARE UN MIGLIORE E PIU' EFFICIENTE ESPLETAMENTO DEI SERVIZI, INFORMA LE PROPRIE ATTIVITA' AL PRINCIPIO ASSOCIATIVO E DI COOPERAZIONE CON LA REGIONE E CON TUTTE LE ALTRE AUTONOMIE LOCALI.

ART. 113

CONVENZIONI

01. CONVENZIONI - SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERARE L'APPROVAZIONE DI CONVENZIONI CON LA PROVINCIA, CON LE COMUNITA' MONTANE E CON ALTRI COMUNI PER LO SVOLGIMENTO IN MODO COORDINATO DI DETERMINATI SERVIZI E FUNZIONI CHE, PER LE LORO CARATTERISTICHE, NON NECESSITANO DI PIU' COMPLESSE FORME ASSOCIATIVE.

ART. 114

CONSORZI

01. CONSORZI - IL CONSORZIO E' ISTITUITO PER LA GESTIONE DI QUEI SERVIZI CHE PER IL CARATTERE FUNZIONALE O PER LE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI NECESSITANO DI UNA PARTICOLARE STRUTTURA GESTIONALE TECNICAMENTE ADEGUATA, CON LA PARTECIPAZIONE DI PIU' SOGGETTI LOCALI.

02. AI CONSORZI SI APPLICANO LE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI.

ART. 115

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. ACCORDI DI PROGRAMMA - PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA E MIGLIORE REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, COMUNITA' MONTANE, PROVINCE E REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DI SOGGETTI PRIVATI O COMUNQUE DI DUE O PIU' DEI SOGGETTI INDICATI AL PRESENTE COMMA, IL COMUNE PUO' CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA, FINALIZZATO AD ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E A DETERMINARNE I TEMPI, LE MODALITA' E IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.
02. LA COMPETENZA A STIPULARE L'ACCORDO DI PROGRAMMA E' DEL SINDACO; IL CONTENUTO E LE MODALITA' DELL'ACCORDO VENGONO DETERMINATI DAL CONSIGLIO O DALLA GIUNTA, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

TITOLO 10

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 116

REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

01. REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALL'APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO ENTRO SEI MESI DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE. EVENTUALI E MOTIVATE PROROGHE SARANNO CONCESSE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 117

VERIFICA DELLO STATUTO

01. VERIFICA DELLO STATUTO - ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE UNA SEDUTA STRAORDINARIA PER LA VERIFICA DELLA SUA ATTUAZIONE E PER EVENTUALI MODIFICHE, PREDISPONENDO ADEGUATE FORME DI CONSULTAZIONE DI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI ED ASSICURANDO LA MASSIMA INFORMAZIONE DEI CITTADINI SUL PROCEDIMENTO DI VERIFICA E SULLE SUE CONCLUSIONI.